



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
“M. FANNO”

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E MANAGEMENT

PROVA FINALE
“LA RIFORMA DELLA GOVERNANCE DELLE BANCHE
POPOLARI”

RELATORE:

PROF. AMEDEO PUGLIESE

CANDIDATO: ENRICO RUFFATO

MATRICOLA N. 1022160

ANNO ACCADEMICO

2016-2017

Ai miei genitori, a mio fratello e a mia nonna Lina

INDICE

<u>INTRODUZIONE</u>	<u>1</u>
1. <u>BANCHE POPOLARI: CARATTERISTICHE E ASPETTI GENERALI</u>	<u>3</u>
1.1 <i>DEFINIZIONE DI BANCA POPOLARE E CENNI STORICI</i>	3
1.2 <i>BANCHE POPOLARI E TERRITORIO</i>	6
1.3 <i>CARATTERISTICHE E NORMATIVA DELLE BANCHE POPOLARI</i>	11
1.4 <i>IL GOVERNO SOCIETARIO NELLE BANCHE POPOLARI</i>	14
2. <u>LA RIFORMA DELLA GOVERNANCE DELLE POPOLARI: IL D.L. N. 3/2015</u>	<u>17</u>
2.1. <i>GLI ASPETTI NECESSITANTI UN CAMBIAMENTO</i>	17
2.2. <i>IL DECRETO LEGGE N. 3 DEL 24 GENNAIO 2015</i>	19
2.3. <i>IL VOTO CAPITARIO E LE SUE MODIFICHE</i>	25
2.4. <i>COMMENTI ED OPINIONI A MARGINE DELLA RIFORMA</i>	27
3. <u>ANALISI EMPIRICA DELLA GOVERNANCE, DELLE MODIFICHE E DELLA</u> <u>“BONTÀ” DELLA RIFORMA</u>	<u>31</u>
3.1. <i>BREVE INTRODUZIONE</i>	31
3.2. <i>CONFRONTO TRA BCC, BANCHE POPOLARI E BANCHE S.P.A.</i>	32
3.3. <i>LE POPOLARI INTERESSATE: GOVERNO SOCIETARIO ANTE E POST RIFORMA</i> <i>TRA FUSIONI, VICENDE GIUDIZIARIE E ASSESTAMENTI</i>	35
3.3.1 <i>UBI BANCA</i>	36
3.3.2 <i>BANCO BPM</i>	38
3.3.3 <i>BPVI e VENETO BANCA</i>	39
3.3.4 <i>BANCA POPOLARE DI BARI</i>	41
3.3.5 <i>BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO</i>	42
<u>CONCLUSIONI</u>	<u>43</u>
<u>BIBLIOGRAFIA</u>	<u>44</u>
<u>SITOGRAFIA</u>	<u>48</u>

INTRODUZIONE

Il presente lavoro ha come oggetto l'analisi del governo societario delle banche popolari coinvolte dalla riforma proposta dal decreto legge n.3 del 24 Gennaio 2015, attraverso una descrizione degli aspetti caratterizzanti tali istituti prima della riforma e le modifiche occorse in seguito alla sua applicazione.

Esso, infatti, proponeva una rilevante modifica di alcuni aspetti che caratterizzarono per decenni la governance di questi istituti: il limite azionario, il massimo numero di deleghe che un socio poteva possedere, la clausola di gradimento, e altri ancora che successivamente si andranno a vedere. Un aspetto che più di altri ha caratterizzato queste tipologie bancarie, e che con la nuova legge è venuto a mancare, è stato il voto capitaro, elemento proprio delle banche popolari sin dalle origini, insieme al carattere mutualistico: esso è stato sostituito dal voto proporzionale al numero di azioni possedute, determinando quindi il passaggio da “una testa, un voto” a “un'azione, un voto”. Il provvedimento in questione aveva lo scopo di adeguare il regime normativo degli istituti popolari coinvolti, considerato non più adeguato alla dimensione e alle caratteristiche assunte. Inoltre, esso aveva anche lo scopo di ampliare la platea di possibili finanziatori, anche stranieri, e di portare ordine in un settore che negli ultimi anni è stato caratterizzato da una profonda crisi finanziaria e creditizia, dovuta anche alla gestione inefficace di determinati management (si pensi a Veneto Banca, Bpvi, Banca Etruria).

La riforma attuata dal governo ha subito negli ultimi mesi un deciso rallentamento, a seguito delle opposizioni alla trasformazione offerte da alcune banche (Bp di Sondrio e Bari in primis) e da talune categorie economiche e finanziarie, che hanno spinto il governo a chiedere una decisione definitiva sulla costituzionalità del provvedimento alla Corte Costituzionale. La trasformazione in S.p.a. con il relativo adeguamento della governance degli istituti popolari, a seguito dei presunti problemi evidenziati, risulta essere al momento quasi completa, con otto delle dieci banche coinvolte che hanno completato il mutamento, anche a seguito di campagne di fusione e acquisizione.

Il presente lavoro risulta essere suddiviso in 3 capitoli.

Nel primo capitolo verrà proposta una descrizione degli istituti popolari, della loro storia e degli elementi che li hanno resi così importanti non solo nel panorama bancario e sociale italiano, ma anche in quello europeo.

Nel secondo capitolo verranno analizzati gli aspetti della riforma riguardanti la governance delle banche popolari, le modificazioni apportate alla modalità di votazione, e le opinioni espresse dai principali gruppi politici ed economico-finanziari riguardo la sua applicazione.

Nel terzo capitolo verrà proposto un confronto tra popolari, BCC e banche in forma di S.p.a., al fine di comprendere se la riforma, almeno dal punto di vista delle redditività, era necessaria. Inoltre, si andranno a vedere gli aspetti necessari di un cambiamento nel governo societario delle dieci banche coinvolte, e i relativi mutamenti occorsi in seguito all'applicazione del provvedimento.

CAPITOLO UNO

Banche popolari: caratteristiche e aspetti generali

1.1 Definizione di Banca Popolare e cenni storici

L'esercizio dell'attività bancaria, in Italia, è ammesso sotto forma di Società per Azioni o sotto forma di Società Cooperativa per Azioni a Responsabilità Limitata (art. 14, comma 1, lett. *a*, Testo Unico Bancario¹).

Le forme societarie ammesse sono quindi le S.P.A. e le Società Cooperative a Responsabilità Limitata (S.C.A.R.L.), a loro volta suddivise in Banche Popolari e in Banche di Credito Cooperativo (B.C.C.).

Entrambi i modelli di Società Cooperative esercitano l'attività bancaria non a scopo di lucro, ma mutualistico, con una sostanziale differenza: mentre le Banche di Credito Cooperativo svolgono le loro attività *prevalentemente* in favore dei soci (art. 2512 c.c.) e sono quindi destinatarie di una serie di agevolazioni di carattere tributario (*mutualità prevalente*), le banche popolari sono caratterizzate da una *mutualità non prevalente*.

Tale peculiarità «...appare in linea con la loro evoluzione che ne ha profondamente trasformate le caratteristiche originarie » si da legittimare dubbi sulla possibilità di considerare detti enti creditizi come vere e proprie società cooperative che perseguono uno scopo mutualistico, senza essere orientate a prevalenti finalità di lucro »².

Le Banche Popolari sono suscettibili di una ulteriore suddivisione: da una parte, banche di dimensioni relativamente modeste, a chiara vocazione territoriale e generalmente non caratterizzate da una quotazione in Borsa; dall'altra parte, gruppi bancari di grandi dimensioni, operanti a livello nazionale e internazionale, quotati in Borsa³.

La nascita del credito cooperativo, al contrario di molti altri eventi del settore bancario, può essere collocata precisamente in una determinata regione e in un preciso periodo storico, ossia la Sassonia (Germania) della prima metà dell'Ottocento. Fu in quello Stato della Confederazione Germanica⁴ che operarono i primi sostenitori e ideatori del sistema delle

¹ Da ora in poi T.U.B.

² *La costituzione delle Banche*, cap. 5, Catalogo Edizioni Simone

³ *Audizione nell'ambito dell'Istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n.3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*. Roma, 17 febbraio 2015

⁴ Libera associazione di Stati tedeschi formata dal Congresso di Vienna del 1815

Banche Popolari e del Credito Cooperativo in generale: Franz Herman Schultze von Delitzsch (1808-1883), e Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888), politici, economisti e bancari tedeschi.

Essi, infatti, furono i primi a concepire l'idea della cooperazione di credito, che portarono a compimento attraverso la realizzazione delle cosiddette "Volksbanken" (banche popolari rivolte prevalentemente al mondo imprenditoriale) e delle omonime "Raiffeisen" (banche di credito cooperativo rivolte al mondo agricolo).

Sofferamoci sull'ideologia che ha ispirato Schultze nella creazione delle Volksbanken, essendo le Banche Popolari nostro oggetto di studio.

Nel periodo in questione, le nuove idee, le nuove invenzioni, le nuove concezioni maturate con l'avvento della Seconda Rivoluzione Industriale si stavano propagando nei principali paesi europei, determinando la trasformazione delle società a carattere agricolo in società industriali.

La nascita di nuove imprese che ne seguì avvenne grazie all'apporto dei grandi istituti bancari, che fornirono i capitali necessari allo svolgimento delle attività industriali. Tali aiuti e attenzioni non vennero forniti in ugual modo ad alcuni settori dell'economia, che da questa spinta industriale non trassero inizialmente grandi vantaggi poiché lasciati letteralmente indietro: i settori agricolo, edilizio, artigianale e delle piccole-medie imprese commerciali.

Le Volksbanken furono congegnate per fornire un supporto a tali categorie, e fin da subito furono caratterizzate da certe peculiarità che determinarono una rivoluzione del comparto bancario allora esistente.

Tra i soci erano ammessi solo coloro che erano in grado di "auto-aiutarsi", ossia potevano fornire un minimo di merito creditizio, una certa affidabilità economico-finanziaria, dimostrabili attraverso l'acquisizione di quote associative, determinando così per la banca l'istituzione di un capitale proprio.

La loro uscita dalla compagine, come l'entrata, avveniva liberamente, qualora fossero venuti meno i requisiti personali e le motivazioni economiche richieste per far parte dell'associazione.

Le novità delle Volksbanken, individuate e applicate grazie alle intuizioni di Schultze, furono però altre, ossia l'adozione della *responsabilità sociale illimitata* e il "Kopfstimmprinzip", ovvero il *voto capitario*.

Tali attuazioni, secondo il suo pensiero, dovevano garantire una corretta, democratica e consapevole amministrazione del capitale proprio della banca, nonché una, fino ad allora

utopica, uguaglianza dei soci, a ciascuno dei quali era offerta l'opportunità di influenzare alla pari degli altri le decisioni societarie attraverso il proprio voto (uno e uno solo per ciascun socio).

La responsabilità illimitata comportava, infatti, la partecipazione non solo ai guadagni generati dall'attività bancaria, ma anche alle eventuali perdite derivanti dalla stessa.

Questa, secondo Schultze, era un elemento essenziale delle Volksbanken, " ...in quanto permetteva a questo tipo di associazioni di procurarsi presso il sistema bancario i capitali necessari per l'esercizio dell'intermediazione creditizia... dal momento che il primo nucleo dei soci non sarebbe stato in grado di apportare capitali sufficienti all'esercizio dell'impresa... " ⁵.

Per quanto riguarda l'ambito italiano, le concezioni di Schultze vennero riprese, in maniera indipendente, da Luigi Luzzatti (1841-1927) e da Francesco Viganò (1807-1891), con un contributo maggiore dato dal primo attraverso lo studio attraverso lo studio del modello bancario tedesco edito nel libro "La diffusione del credito" (Luzzatti, 1863).

Le popolari italiane, come il modello tedesco delle Volksbanken, si svilupparono in risposta ad una situazione creditizia particolare, in cui le classi di piccoli artigiani e borghesi cercavano forme di finanziamento adeguate in un contesto di forte crescita industriale che privilegiava soprattutto le grandi imprese e investitori⁶, e nel quale le banche «...sono aperte ai ricchi negozianti, ma il varco è chiuso ai proprietari di più modeste fortune ed a tutti quelli che hanno per unico capitale il lavoro delle loro braccia.» (Cit. Luzzatti, La diffusione del credito, pag. 48)

I modelli tedesco ed italiano avevano però due principali punti di distacco.

La prima differenza è data dal fatto che il valore delle azioni nel sistema creditizio tedesco riflette il valore dell'impresa, mentre in quello italiano possiedono un valore fisso, che esula dal valore dell'impresa in sé⁷.

Il secondo punto di distacco è dato dalla concezione di responsabilità sociale adottata dai due sistemi: *illimitata* in Germania, *limitata* in Italia.

La responsabilità illimitata, infatti, «...avrebbe allontanato dalla banca tutte quelle persone facoltose che, impaurite dall'obbligo di pagare per conto di soci meno agiati, ove l'impresa

⁵ Le radici del credito cooperativo sotto il profilo teorico e storico, Euricse Working Papers, n. 011/10, pag. 13

⁶ BORGIA, F.M., 2015. *La riforma delle banche popolari, analisi e prospettive*, relazione finale CLT, Luiss Università di Roma, Facoltà di Economia e Management

⁷ PITTALUGA, G., MORELLI, P., SEGHEZZA, E., 2005. *Fondamenti teorici della Corporate Governance e del comportamento delle Banche Popolari*. Working paper n. 2/2005. Università di Genova, DISEFIN, pag. 5

fallisse, avrebbero rischiato, senza alcun loro vantaggio, di esporsi a sì grave iattura...»⁸, non permettendo in questo modo di attrarre nuovi soci con capitale elevato.

Il modello della banca popolare ebbe particolare diffusione nel Nord e Centro Italia, un po' meno nel Centro-sud, territorio caratterizzato da una più alta concentrazione di casse rurali e artigiane. Tale "crescita demografica" ebbe una battuta d'arresto verso gli anni '50 del secolo scorso, dovuta alla tendenza di concentrare le piccole imprese di una stessa categoria in più grandi e solidi agglomerati.

1.2 Banche popolari e territorio

Le banche popolari furono concepite inizialmente come mezzo per portare supporto e sostentamento alle piccole realtà economiche che caratterizzavano il territorio loro circostante. Gli aiuti finanziari offerti servivano (e servono tuttora, anche se in misura minore) alle piccole e medie imprese per crescere ed esercitare le attività prefissate, a dare fiducia all'imprenditoria, a sostenere l'economia locale grazie ai rapporti di fiducia instaurati e ai posti di lavoro offerti.

Gli istituti popolari hanno cercato di mantenere vivo il loro legame con il territorio d'origine, mantenendo elevata la quota di prestiti ivi erogati e cercando di conservare il contatto diretto con la clientela (*relationship lending*) in modo da avere informazioni circa la capacità creditizia dei soggetti⁹.

Hanno al tempo stesso cercato di espandere le proprie quote di mercato nel territorio nazionale, aumentando il numero di sportelli e ampliando la propria clientela in aree anche distanti dal proprio territorio d'origine.


Le fusioni (o piani di fusione) in atto da diverso tempo ci possono dare una mano ad analizzare la diffusione territoriale delle banche popolari, volta a razionalizzare il numero di filiali presenti e ad aumentare la penetrazione nelle diverse regioni, nonché a risolvere i problemi economici riscontrati da molti enti creditizi negli ultimi anni.

⁸ Cit. Luzzatti, *La diffusione del credito*, 1863

⁹ Audizione nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C.2844, testimonianza del Direttore Generale della Banca d'Italia Salvatore Rossi. Roma, 17 Febbraio 2015

Appendice 9: BP+BPM con forte presenza nel Nord Ovest

Sovrapposizioni in Lombardia e Piemonte



Questa prima immagine ci mostra la risultante della fusione tra Banca Popolare di Milano e Banco Popolare, che porterebbe il gruppo ad essere il leader indiscusso nel Nord Ovest e ad aumentare la propria presenza nel Centro Italia.


Tale fusione, avvenuta ufficialmente il 1 Gennaio 2017, ha consentito la nascita del Banco Bpm, terzo gruppo bancario italiano. Questa nuova identità creditizia, costituita da 2500 filiali presenti nel territorio e un numero complessivo di dipendenti che si aggira attorno alle 25 mila unità, presenta (stato patrimoniale aggregato, Gennaio 2017) un patrimonio di 11,94 miliardi, crediti verso la clientela per 110,55 miliardi di euro, e proventi operativi per 4,73 miliardi (conto economico, Gennaio 2017)¹⁰.

La fusione risultante tra U.B.I. Banca e Monte dei Paschi di Siena porterebbe il colosso a controllare una quota del credito assai cospicua, soprattutto nel Centro Sud:

¹⁰ RIGHI, S., *Banco Bpm «Le fusioni si fanno, basta volerlo»*, Corriere Economia, 20 Febbraio 2017.

UBI+MPS un nuovo campione nazionale


2 reti con presenza complementare al Centro e nel Nord Italia, sovrapposizioni al Sud



Fonte: Dati societari, analisi BCG

THE BOSTON CONSULTING GROUP

Di minor impatto sarebbe invece la fusione risultante tra Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza: tale fusione (in cantiere per il primo semestre del 2017) verrebbe effettuata non tanto per aumentare la presenza territoriale, quanto per sanare la situazione creditizia dei due istituti, oggetto di polemiche nei mesi scorsi.



Gli istituti bancari popolari, come abbiamo nel primo paragrafo, furono da subito caratterizzati da una peculiare vicinanza al territorio e alle entità sociali e commerciali che vi prosperarono (e che tuttora vi crescono).

Il radicamento territoriale e gli aiuti apportati nello sviluppo delle economie locali hanno fatto sì che, per questi istituti, fosse coniata una espressione, un sinonimo, che indica la loro particolare natura: si passa così a chiamarle *banche locali* o *territoriali*.

Sono molte, nella letteratura di settore, le definizioni date a tali istituti, a seconda del periodo storico e della situazione economica attraversata; tutte però sono concordi nel ritenere le banche locali istituti di dimensione non particolarmente ragguardevole, operanti in un territorio circoscritto e ben definito, le cui attività sono considerevolmente rivolte alle realtà locali e allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

Secondo la definizione presente nelle *Note Metodologiche* dello studio della Banca d' Italia, riguardante le economie regionali¹¹, si devono considerare banche locali le BCC (e i loro istituti centrali di categoria), le banche popolari (anche se S.P.A.), e le ex casse di risparmio che, come le popolari, devono essere di piccole dimensioni, indipendenti o appartenenti a gruppi locali.

Il radicamento nel territorio consente alle Banche Popolari di ottenere maggior vantaggi, rispetto ai grandi istituti bancari nazionali, nello svolgimento dell'attività creditizia: esse infatti riescono ad ottenere migliori e specifiche informazioni riguardo alla clientela; si riesce ad instaurare una sorta di dialogo tra la banca e il cliente, grazie al flusso reciproco e continuo di dati ed informazioni; vi è una maggior capacità di tutelare le ragioni di credito, nel caso di difficoltà del debitore, grazie ai vari strumenti di pressione a disposizione delle comunità locale¹². Le banche locali possono contare inoltre sul *peer monitoring*, ovvero una sorta di controllo reciproco tra i soci che garantisce una forma di responsabilità gli uni verso gli altri, e su meccanismi sanzionatori che sorgono nei confronti dei membri della comunità divenuti inaffidabili come imprenditori (meccanismi di natura sociale).

¹¹ BANCA D'ITALIA (Dicembre 2014), *Economie Regionali. L'economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali*.

¹²DE BRUYN, R., FERRI, G., Gennaio 2005. *Le ragioni delle Banche Popolari: motivi teorici ed evidenze empiriche*. Working paper n. 1. Università di Genova, DISEFIN, pag. 13.


La relazione esistente tra banche locali e PMI si evince maggiormente dalla seguente tabella, che riassume i dati contenuti nelle *Note Metodologiche*, precedentemente citate, riguardanti la quota delle banche locali sui prestiti per settore di attività economica (dati percentuali):

Banche locali					
Periodo	Famiglie consumatrici	Imprese*			Totale**
			piccole	medie e grandi	
2007	14,4	14,9	26,9	11,9	14,7
2008	15,7	16,2	28,5	13,3	16
2009	16,2	17,2	29,3	14,4	16,9
2010	14,9	17,4	29,5	14,5	16,6
2011	15,2	17,8	30,7	14,7	16,9
2012	15	17,7	30,1	14,7	16,8
2013	15,3	18,1	30,1	15,2	17,1

*s.a.s., s.n.c., s.s., soc. di fatto e imprese individuali con meno di 20 dipendenti

**comprende le famiglie consumatrici e le imprese

In questa tabella è possibile notare come la quota di prestiti alle piccole imprese sia molto elevata e aumentata costantemente nel periodo, come anche quella delle imprese di maggior cui la crisi economica e finanziaria si è maggiormente fatta sentire. In questo periodo l'aiuto offerto dalle banche locali, rispetto a quelle non locali e di più ampie dimensioni, è stato fondamentale per le PMI, come si può notare dal seguente grafico, che analizza l'andamento del credito alle imprese per tipologia di banca¹³:



Fonte: Segnalazioni di Vigilanza

¹³ BANCA D'ITALIA (Dicembre 2014), *Economie regionali. L'economia delle regioni italiane. Dinamiche recenti e aspetti strutturali*.

Dal grafico si può notare come il credito fornito dalle banche locali, ed in particolare BCC, seppur sceso vistosamente e costantemente negli anni, sia pur sempre maggiore rispetto a quello fornito dagli istituti bancari non particolarmente radicati nel territorio.

In sostanza si può concludere che la relazione esistente tra banche locali e territorio sia fondamentale nello sviluppo dello stesso, ed in particolare nella crescita delle PMI che costituiscono il nerbo dell'economia italiana e degli agglomerati urbani, soprattutto nel Nord e Centro Italia.

1.3 Caratteristiche e normativa delle Banche Popolari

Le norme che disciplinano specificatamente le Banche Popolari sono contenute nel capo V, T.U.B., dall'articolo 28 al 32, corroborate da una serie di articoli che seppur si riferiscano alle società cooperative in generale, sono indispensabili per comprendere il funzionamento della sottospecie definita dalle Banche Popolari.

Uno di questi (R.d.l. 21/1923, n. 2413) specifica che “...*alle società di credito che non siano costituite secondo le disposizioni del Libro I, Titolo IX, Sezione VII¹⁴, del Codice di Commercio...*” è vietato “...*conservare e di assumere nella loro denominazione la qualifica di Popolare*”.

Come è stato detto nel par. 1.1, le Banche Popolari sono istituti bancari con la forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata¹⁵, caratterizzate da mutualità non prevalente. Come tali, sono state escluse da tutti i benefici fiscali di cui possono godere le istituzioni a mutualità prevalente indicate dagli articoli 2512, 2513, 2514 C.C., ossia le Banche di Credito Cooperativo.

L'articolo 28 T.U.B., invece, disciplina l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative, riservandolo alle Banche Popolari e alle B.C.C. (1° comma), per le quali “...*non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità governativa del Codice Civile*” (2° comma).

¹⁴ Le norme che regolamentano le società cooperative

¹⁵ Art. 29 T.U.B.

Il voto capitarario, peculiarità degli istituti popolari, viene regolamentato dall'articolo 30 T.U.B., il quale esprime chiaramente che “*Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute*” (1° comma). Ogni socio ha quindi il diritto di esprimere il proprio parere in assemblea con il suo voto, indipendentemente dalla quota di capitale sociale da lui posseduta. Viene però posto un limite: “*Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento*” (2° comma). In caso di superamento, la banca contesta al socio la violazione del divieto, procedendo poi all'alienazione delle azioni eccedenti entro un anno dalla contestazione. Nel caso in cui tutto ciò non venga eseguito nei termini previsti, la banca acquista i diritti patrimoniali delle azioni, finché queste non vengano vendute.

È previsto inoltre che il valore nominale delle azioni non possa essere inferiore ai due euro, e che la costituzione della Banca Popolare possa avvenire solamente nel caso in cui venga raggiunto il tetto minimo dei duecento soci.

Qualora, nell'esercizio dell'attività, il numero scenda sotto tale valore minimo, la banca ha tempo un anno per riportarlo al valore stabilito; in caso contrario, la banca viene sottoposta in liquidazione (4° comma).

Tali disposizioni relative al voto capitarario ci fanno capire quanto questo sia indispensabile per il corretto funzionamento delle Banche Popolari: la possibilità per ogni socio di esprimersi e la determinazione di un limite al numero di azioni possedute spingono ad una maggior democratizzazione di governo, ad una maggiore uguaglianza tra i singoli, evitando l'insorgere di posizioni di maggioranza o di minoranza all'interno dell'assemblea, come spesso accade nelle S.P.A., dove talvolta si verificano situazioni di *tunneling*.

Esse si verificano quando vi è una minoranza di azionisti di controllo che perseguono i propri fini ed interessi a discapito del restante ammontare di azionisti e dell'impresa in generale.

Come le società cooperative, la Banche Popolari non sono esenti dall'applicazione di due importanti articoli del Codice Civile, che prevedono una clausola di gradimento per i soci amministratori: essi possono decidere di ammettere nuovi soci nella società (art. 2525) e di consentire al trasferimento delle quote di partecipazione (art. 2523).

Le domande di ammissione a socio vengono esaminate dal consiglio di amministrazione, e qualora vengano rigettate, esso deve fornire adeguate motivazioni.

“Il consiglio di amministrazione è poi tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su eventuale richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio. L’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione (di rifiuto, N.d.A.) e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta”¹⁶.

Un eventuale rifiuto della richiesta di ammissione può essere collegato a criteri patrimoniali, oltre che soggettivi, determinati dallo statuto, che potrebbe definire un numero minimo di azioni per avere tale qualifica¹⁷.

Il collegio dei probiviri è un organo che serve a dirimere le controversie tra i soci o tra i soci e la società, a prendere decisioni in merito all’ammissione, all’esclusione di un socio e al recesso, e a alle gestione dell’attività mutualistica.

Le delibere riguardanti trasformazioni di Banche Popolari in S.P.A. o fusioni riguardanti le stesse dalle quali risultino S.P.A., devono avere l’approvazione della maggioranza dei voti prevista dallo statuto stesso. Nel caso in cui, in relazione all’oggetto espresso, lo statuto prevede varie maggioranze diverse, viene applicata quella inferiore. La Banca d’Italia autorizza le fusioni e le trasformazioni *“...nell’interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema...”¹⁸.*

Le Banche Popolari devono possedere un capitale sociale iniziale minimo per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria, che è di dieci milioni di euro, innalzato a seguito della circolare 285/2013 aggiornata a novembre 2015.

L’articolo 32 del T.U.B. prevede un ammontare ben definito degli utili netti annuali da destinare a riserva legale, corrispondente al dieci per cento. La quota non assegnata a tal fine, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita come dividendo tra i soci, deve essere usata a scopo assistenziale o benefico.

¹⁶ Articolo 30, comma 5, T.U.B.

¹⁷ Articolo 30, comma 5-bis, T.U.B.

¹⁸ Articolo 31, comma 1-2, T.U.B.

1.4 Il governo societario nelle Banche Popolari

Particolare elemento di discussione riguardante le Banche Popolari risulta essere il governo, la gestione dell'istituto bancario e di quella miriade di soggetti che, in un modo o nell'altro, ne costituiscono il cuore e vanno a incidere nelle dinamiche decisionali e operative, determinando quindi l'esigenza di avere regole definite di coordinamento.

Al fine del raggiungimento dei propri obiettivi, l'istituzione bancaria deve essere governata e gestita in maniera adeguata, e affinché ciò possa accadere, deve saper riuscire a conciliare le proprie attività e i propri intenti con gli interessi dei suoi vari stakeholders¹⁹.

Gli elementi che distinguono la bontà o l'inadeguatezza della governance possono variare tra una popolare quotata o non; un argomento che, invece, contraddistingue la gestione di qualsiasi istituto bancario è la partecipazione sociale, intesa “...come strumento di emersione degli interessi di coloro che apportano capitale nella società, oltre che come occasione di scrutinio dell'azione del management.”²⁰

Essa viene regolata da precise disposizioni normative riguardanti le modalità di votazione (il già visto voto capitario), la rappresentanza assembleare, il limite al possesso azionario e le clausole di gradimento. Tali clausole implicano un più ampio margine decisionale del management, avendo quest'ultimo la facoltà di analizzare le domande di ammissione di eventuali nuovi soci, nonché di determinare la tempistica del loro inserimento nella compagine.

Per quanto riguarda la votazione in assemblea, esistono diverse possibilità affinché i soci possano prendervi parte ed esprimere il proprio punto di vista, con l'ulteriore scopo di aumentarne la partecipazione e la rappresentanza.

Una di queste è costituita dall'introduzione del cosiddetto voto di lista, che consente anche alle minoranze societarie, non facenti parte del gruppo di amministrazione, di poter avere una sorte di rappresentanza a tutela dei propri interessi e obiettivi. Altro strumento, utile ai fini della votazione (e, come il precedente, assai diffuso nelle società quotate) sarebbe il voto per corrispondenza o attraverso altri strumenti di telecomunicazione. Infine, l'aumento del numero massimo di deleghe spettanti a ciascuno socio, determinato dallo statuto societario e oggetto di discussione nella riforma, potrebbe portare non solo ad un considerevole aumento dei partecipanti alle assemblee, ma anche ad una più corretta omogeneità di intenti dei soci.

¹⁹ MANCINI, F., 2016. *Il localismo bancario in Italia: la riforma delle banche popolari*. Relazione finale CLT, LUISS, Dipartimento di Giurisprudenza.

²⁰ BANCA D'ITALIA, Aprile 2014. *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*, Relazione sull'analisi d'impatto, pp. 12.

Al fine di comprendere la figura e l'importanza rivestita dal socio nella gestione dell'istituto bancario, Masciandaro²¹ individua 4 possibili categorie: l'amministratore, l'utente, il dipendente e l'investitore. Il socio amministratore gestisce e governa l'istituzione bancaria; il socio utente fruisce delle attività creditizie e di investimento della banca; il socio dipendente, a prescindere dal ruolo sociale, svolge un lavoro per l'istituto bancario regolato da un distinto contratto lavorativo; infine, il socio investitore considera come un semplice investimento di capitali l'acquisizione di una partecipazione di una banca popolare. La figura del socio amministratore, il cui operato è generalmente orientato ai fini di una nuova rielezione, è tendenzialmente rinvenibile solo nella tipologia delle banche popolari, a differenza delle citate categorie, distinguibili anche altre rimanenti istituzioni bancarie²².

Le quattro categorie di soci sopra citati determinano quindi l'assetto eterogeneo della società; la crescita e la prosperità, sia economica che amministrativa, della banca dipende da quanto si discostano gli obiettivi e gli interessi dei soci e dalla capacità degli amministratori di unirli per il raggiungimento di comuni intenti, tutelando i propositi degli altri soci categorizzati.

La polarizzazione societaria delle banche popolari determina l'impossibilità, da parte di un qualunque socio, di effettuare una scalata ostile, ossia di ottenere il controllo della maggioranza azionaria della società, anche se comunque sottoposta alle decisioni dei soci amministratori, che costituiscono, se non una maggioranza societaria, almeno un gruppo coeso e più informato riguardo le dinamiche aziendali. Tale gruppo solitamente rimane in carica per diverso tempo, instaurando un politica di *long termism*, ossia caratterizzata da decisioni aventi un orizzonte temporale di lungo periodo, ma anche determinando, in molti casi, malagestione diffusa, dovuta alla creazione di una sorta di potentato del gruppo manageriale (si vedano, a proposito, le vicende delle ex gestioni della Popolare di Vicenza, di Veneto Banca, di Banca Etruria e della Popolare di Marostica per citarne alcune)²³.

Uno spunto di riflessione riguardante il governo dell'istituzione bancaria ci viene dato dalla Relazione sull'Analisi d'Impatto svolta dalla Banca d'Italia nell'Aprile 2014²⁴. Nello studio proposto viene mostrato non solo che le banche popolari sono caratterizzate da un numero

²¹ FERRI, G., MASCIANDARO, D., MESSORI, M., *Governo societario ed efficienza delle banche locali di fronte all'unificazione dei mercati finanziari*, in ALESSANDRINI, P., 2001. *Il sistema finanziario italiano tra globalizzazione e localismo*, pp. 7.

²² MANCINI, F., 2016. *Il localismo bancario in Italia: la riforma delle banche popolari*. Relazione finale CLM, LUISS, Dipartimento di Giurisprudenza, pag. 64.

²³ GRECO, A., VANNI, F., 2017. *Banche impopolari. Inchiesta sul credito popolare e il tradimento dei risparmiatori*. Milano: Mondadori Libri S.p.a., pag.192.

²⁴ BANCA D'ITALIA, Aprile 2014. *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Relazione sull'analisi d'impatto*, pp. 7-16.

medio di membri del CdA maggiore rispetto alle altre banche (11,1 contro i 9,1 delle BCC e i 9,6 delle S.p.a.), ma viene anche condotta un'analisi della partecipazione assembleare delle BP:

Tipologia	<i>Media</i>	<i>Deviazione standard</i>	<i>Minima</i>	<i>Massima</i>
<i>Quotate</i>	6,9	3,8	2,2	14,0
<i>Non Quotate</i>	11,7	6,9	1,8	25,0
Totale	10,7	6,7	1,8	25,0

Fonte: Elaborazioni su verbali assembleari e resoconti sintetici delle votazioni, assemblea di approvazione del bilancio 2012

I tassi riportati, espressi in valori percentuali, sono stati calcolati come il rapporto tra i soci votanti ed i soci aventi diritti al voto. Dalla tabella si può notare come le popolari quotate abbiano un tasso inferiore a quello delle non quotate, ma presentino una variabilità minore (11,8 punti contro i 23,2 delle popolari non quotate) e un errore inferiore. Dai verbali risulta inoltre che le banche popolari quotate e non quotate abbiano una media di soci partecipanti, rispettivamente, di 7800 e 1235, a fronte di una media dei soci totali di 121.320 e 16.969²⁵.

Dai dati appena forniti si desume che all'aumentare del numero dei soci delle banche popolari, il numero di partecipanti alle assemblee, e quindi il tasso di partecipazione, diminuiscono.

I fattori che possono incidere ed incentivare il tasso di partecipazione, andando a diminuire o ad aumentare il totale dei partecipanti, sono molteplici, ed alcuni facilmente intuibili, quali la presenza di associazioni di dipendenti e soci, la concentrazione della banca nel territorio, l'identificazione sociale con la banca, il contributo fornito da essa allo sviluppo economico e sociale delle comunità.

²⁵ BANCA D'ITALIA, Aprile 2014. *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Relazione sull'analisi d'impatto*, pag.14.

CAPITOLO DUE

La riforma della Governance delle Popolari: il d.l. n. 3/2015

2.1 Gli aspetti necessitanti un cambiamento

Una riforma annunciata da tempo. Si potrebbe esprimere con questa semplice frase la legge n.33 del 24 marzo 2015 che ha convertito, con l'aggiunta di alcune modifiche, il decreto-legge n.3 del 24 gennaio.

Tale legge proponeva una serie di cambiamenti nel comparto delle Banche Popolari, introducendo (per quelle che avessero superato il limite prefissato di otto miliardi di attivo annuo) dei miglioramenti del sistema della governance, adottando quelli che caratterizzano le società per azioni, al fine di garantire una maggior efficienza nel governo e nella pianificazione strategica per gli istituti che, dato il livello e la varietà delle attività, possono ormai essere qualificati come S.p.a. a tutti gli effetti.

La legge n.33 costituiva la risposta che lo Stato italiano avrebbe dato a diverse voci che l'avevano, se non implorata, quantomeno sperata.

Una risposta alla Banca Comunitaria Europea e alle sfide lanciate dalla UE, a proposito delle quali si potrebbero citare le parole del Ministro Padoan, secondo il quale il Governo dovrebbe essere pronto a rafforzare, attraverso tale legge, il sistema bancario al fine di renderlo in grado di far fronte alle sfide europee²⁶.

Una risposta ai mercati in generale, che chiedevano una maggior contendibilità nel settore cooperativo delle popolari, limitata dalla presenza del voto capitaro e dal limite di azioni che i soci possono detenere.

Ed infine, una risposta al settore stesso, che invocava una auto-riforma ormai da diverso tempo, ma che, a causa di vicissitudini economiche e politiche, non è stato possibile attuare.

Prima di arrivare a parlare della riforma delle Banche Popolari, ritengo opportuno soffermarmi brevemente su quali aspetti della governance di questi istituti necessitano, a parere della maggioranza della dottrina giuridica ed economica, di cambiamenti al fine di adattare le

²⁶ Cfr. Capriglione, *La riforma delle banche popolari*, pag.15

popolari ad una realtà diversa, fondata sulla presenza di banche che, oramai, hanno perso il loro carattere localistico per assumere i contorni più definiti di grandi società a scopo lucrativo.

Il primo aspetto su cui focalizzare l'attenzione è il voto capitario, considerato da molti l'elemento fondante la democraticità delle Banche Popolari.

Esso non può più essere considerato un aspetto totalmente positivo negli istituti di grandi dimensioni per la sua non praticità nel determinare, quando vi è la necessità, un cambio di direzione a livello manageriale. Il cambio di controllo, infatti, può avvenire solo se un socio, o alcuni, riescono a mettere d'accordo la maggioranza dei soci e a portarne un numero sufficiente in assemblea (un decimo del totale in prima convocazione, un numero qualsiasi dalla seconda in poi).

Quando il numero di associati è nell'ordine delle migliaia, “...*chi mai tra i singoli soci sarà disposto a spendere il proprio tempo (e i propri denari) per radunare altri soci nella speranza di raggiungere una maggioranza che consenta di estromettere il management? ...*”²⁷. Inoltre, il voto capitario è stato adottato da alcune banche in forma di S.P.A., con particolari modifiche.

Altro aspetto importante da rivedere è la clausola di gradimento attraverso la quale il CdA decide l'ammissione o il rifiuto di un nuovo socio.

Tale clausola mal si adatta con una governance di istituti capitalizzati in borsa, dal momento che essa viene considerata come uno strumento per preservare la natura cooperativa delle Banche Popolari, quando questi non possono più essere definiti tali; inoltre, essa garantisce una sostanziale stagnazione della base sociale e quindi una permanenza dei vertici dirigenziali, la cui continuazione potrebbe essere messa in pericolo dal ricambio e dall'immissione di nuovi soci.

La raccolta delle deleghe di voto costituisce un altro nodo da dipanare: negli statuti è fissato sovente un limite pari o inferiore a dieci deleghe (previsto dal Codice Civile nell'articolo 2539), poiché l'accaparrarsi un numero consistente delle suddette era visto come un attacco all'anima cooperativa ed egualitaria delle Banche Popolari. Alzare tali limiti sarebbe un ottimo modo per combattere anche il diffuso assenteismo nelle assemblee, dovuto a meccanismi di gestione lenti ed obsoleti, e alla difficoltà per determinati soci di parteciparvi (pensiamo, per esempio, ad un socio della Banca Popolare di Milano residente in Puglia che deve partecipare all'assemblea).

²⁷ Cit. Guiso, L., *Banche Popolari, la fine di un'era*, in *lavoce.info*, 20/01/2015, in Capriglione, F., a cura di, 2015, *La riforma delle banche popolari*, Wolters Kluwer Editori, edizioni CEDAM

Altri due limiti nei meccanismi di governance delle Banche Popolari sono costituiti dall'assenza di un limite nella distribuzione dei dividendi e dalla presenza di un tetto massimo nel possesso di quote del capitale.

Nella distribuzione dei dividendi ai soci, non viene posto esplicitamente un tetto, ma solo implicitamente, dovuto all'obbligo di destinare a riserva parte dell'utile, corrispondente al solo dieci per cento dell'ammontare annuo²⁸.

Il limite fissato nella proprietà di azioni bancarie costituisce un ostacolo all'ingresso di nuovi investitori e capitali di ingenti dimensioni, al fine di evitare che il capitale sociale divenga, da mezzo di cooperazione per favorire l'attività sociale, strumento per attuare politiche lucrative e di scalata ostile della compagine societaria.

2.2 Il D.l. n. 3 del 24 gennaio 2015

Il 24 marzo 2015 il Governo ha convertito, con la legge n.33, il decreto-legge del 24 gennaio dello stesso anno, introducendo misure necessarie e urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

Tale decreto ha introdotto delle importanti modifiche nell'ambito delle Banche Popolari, specialmente per quanto riguarda la loro governance. Esso, infatti, ha modificato le norme del T.U.B. riguardanti le stesse, e ne ha introdotte altre al fine di regolare:

- Il rimborso delle azioni nel caso di recesso, secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia nell'articolo 1, comma 1, lettera *a*;
- La trasformazione delle Banche Popolari in S.P.A. o la loro fusione con altre il cui risultato sia una nuova S.P.A.;
- Il coordinamento tra le discipline speciale e comune in tema di Banche Cooperative
- La supervisione della Banca d'Italia nelle fusioni di cui al secondo punto, controllando che queste siano state eseguite con il criterio di perseguire una sana e prudente gestione (articoli 56-57 T.U.B.);

La riforma in sé è stata oggetto di aspre critiche in merito all'incostituzionalità che se ne desume in alcuni punti, e che hanno portato la stessa ad una sostanziale perdita di valore e ad un "blocco" della sua applicazione. In particolare, diversi schieramenti politici, autorità

²⁸ Dopo aver raggiunto la metà del capitale sociale attraverso la destinazione a riserva della quinta parte degli utili annui, come definito negli artt. 8-9 D. Lgs. 105/1948

economiche e accademiche hanno fondato le loro argomentazione su alcuni aspetti ritenuti rilevanti:

- Il provvedimento non è stato oggetto di approfondita discussione nelle Camere di Governo, e anzi, è passato solo grazie al voto di fiducia in Senato;
- Il tema delle banche popolari doveva essere ponderato ed analizzato in maniera più sistematica e approfondita, data la complessità e l'importanza che ha nel settore bancario italiano; invece, la riforma di tali istituti è stata inserita in un decreto-legge *"...che contiene interventi nelle materie più disparate... nel cui ambito sono frequenti asperità lessicali e terminologiche che non ne aiutano la piena comprensione."*²⁹
- Viene fissato un limite all'attivo oltre il quale alle banche che lo superano viene imposto o di ridurre le attività in modo di portarlo entro la soglia fissata (otto miliardi) o di adottare il modello organizzativo delle S.P.A., mentre a quelle che non lo superano virtualmente non accade nulla; tutto questo sembra andare contro al principio di eguaglianza esposto all'articolo 3 della Costituzione;
- Per quanto riguarda i soci, nel caso l'istituto sia soggetto alla trasformazione in S.P.A. non hanno nessuna possibilità di esprimere la propria volontà in merito al cambiamento del loro rapporto con la società, fatta salva la possibilità di recederlo;
- Al punto precedente si collega anche il fatto che a tali soci viene preclusa la facoltà di perseguire un'attività bancaria cooperativa nel caso venga superata la soglia limite, e tutto ciò appare una contraddizione a quanto esposto nell'articolo 45 Cost., nel quale lo Stato si fa garante del credito cooperativo e della sua attività;
- Il diritto di recesso per i soci assume un carattere totalmente negativo e controproducente per gli stessi, come vedremo in seguito;

Come ho accennato nel terzo punto, il decreto-legge fissa un tetto massimo all'attivo oltre il quale la Banca Popolare non potrà più svolgere attività bancaria in forma di società cooperativa. Le banche che, quindi, risultano destinatarie di tale cambiamento sono le prime dieci, come si evince dall'immagine seguente (le prime sette sono quotate in borsa):

²⁹ Cit.Salvatore, M., *La riforma delle banche popolari e l'Europa come pretesto*, SAGGIO

dati in milioni di euro	Totale attivo tangibile al 31.12.2013	Incluse nella riforma ex DL 3/2015
Banco Popolare	123.743,409	SI
UBI Banca	121.323,328	SI
Banca Popolare dell'Emilia Romagna	61.266,837	SI
Banca Popolare di Milano	49.257,130	SI
Banca Popolare di Vicenza	44.286,843	SI
Veneto Banca	35.916,486	SI
Banca Popolare di Sondrio	32.748,063	SI
Credito Valtellinese	26.842,607	SI
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio	16.398,088	SI
Banca Popolare di Bari	9.932,592	SI
Banca Popolare dell'Alto Adige	6.060,428	NO
Banca Popolare di Cividale	5.077,879	NO
Banca Agricola Popolare di Ragusa	4.646,551	NO
Banca Popolare di Puglia e Basilicata	4.450,193	NO
Banca Valsabbina	4.228,082	NO
Cassa di Sovvenzioni e Risparmio del personale della Banca d'Italia	3.586,026	NO
Banca Popolare Pugliese	3.547,850	NO
Banca di Piacenza	2.789,290	NO
Banca di Credito Popolare	2.593,557	NO
Banca Popolare del Lazio	1.962,893	NO
Banca Popolare di Marostica	1.962,686	NO
Banca Popolare del Cassinate	1.322,038	NO
Banca Popolare Valconca	1.281,119	NO
Banca Popolare Etica	1.101,509	NO
Banca Popolare Sant'Angelo	1.033,589	NO
Sanfelice 1893 Banca Popolare	929,040	NO
Banca Popolare del Frusinate	791,993	NO
Banca Popolare di Lajatico	786,251	NO
Banca Popolare di Fondi	680,283	NO
Banca Popolare di Sviluppo	402,366	NO
Banca Popolare di Cortona	329,187	NO
Banca Popolare Vesuviana	130,949	NO
Credito Salemitano	109,147	NO
Banca Popolare delle Province Molisane	97,118	NO
Totale attivo	571.615,407	
Totale attivo banche popolari incluse nella riforma	521.715,383	
incidenza sul totale	91,27%	

Fonte: elaborazioni su dati Mediobanca.

Passiamo ora ad analizzare la sostanza del decreto e le modificazioni che ha apportato al corpo di norme del T.U.B. relative alla disciplina delle Banche Popolari.

L'art. 28 T.U.B. è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a, il quale aggiunge, dopo il comma 2-bis, un comma 2-ter, il quale indica il potere che la Banca d'Italia possiede nel limitare il diritto al rimborso delle azioni ad un socio che decide di recedere, anche nel caso in cui tale scelta venga effettuata in seguito a trasformazioni della banca o in seguito alla sua esclusione. Tale prerogativa assunta dalla Banca d'Italia ha valenza "...anche in deroga a norma di legge,

laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi”³⁰.

Il potere di limitare il rimborso ad un socio affidato dall'ordinamento alla Banca d'Italia è stato congegnato allo scopo di evitare il depauperamento del capitale sociale delle Banche Popolari, che poteva insorgere al momento delle trasformazioni delle principali banche in S.P.A.

Una situazione del genere, che vede la diminuzione progressiva del patrimonio societario, è possibile solamente nel caso di defezioni, di recessioni di un gran numero di azionisti. Non si capisce, quindi, il motivo che ha spinto l'ordinamento ad equiparare la limitazione al rimborso nel caso di recesso a seguito di trasformazioni societarie, al caso di esclusione del socio, operata dall'organo amministrativo della Banca Popolare. Bisogna ricordare che si sta parlando di una limitazione al rimborso del socio, non di una totale estromissione, che comunque potrebbe portare ad un danno economico e patrimoniale al socio anche vistoso.³¹

L'art. 29 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. *b*, che ha inserito un comma 2-bis e un comma 2-ter.

Il comma 2-bis indica il limite, più volte citato precedentemente, di otto miliardi all'attivo delle Banche Popolari, superato il quale non possono più essere considerate tali. Esso, quindi, esprime il criterio dimensionale che sta alla base della riforma, ed indica una ulteriore peculiarità che devono possedere le Banche Popolari per essere definite in questo modo (oltre ai, già menzionati, valore nominale minimo delle azioni, il voto capitaro, il numero minimo di soci, la quota capitale detenibile dagli stessi, le regole per l'ammissione e l'esclusione dei soci). Viene inoltre indicato che se la banca è una capogruppo, il limite viene determinato a livello consolidato.

Il comma 2-ter specifica, invece, cosa succede nel caso l'attivo della banca superi il limite fissato. In questa situazione, l'organo di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea per “... *le determinazioni del caso.*”. Le decisioni assunte in tale contesto devono essere assunte entro un anno dalla constatazione del superamento del limite di otto miliardi; se entro la dimensione temporale citata la banca non ha ridotto l'ammontare totale dell'attivo entro la soglia consentita, o non ha deciso di optare per la trasformazione in società per azioni, ai sensi

³⁰ Art. 1, comma 1, lett. *a*, D.l. 3/2015

³¹ Cfr. URBANI, A., *Brevi considerazioni in tema di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio nella riforma della disciplina delle banche popolari*, pagg.254-257, in Capriglione, F., a cura di, 2015, La riforma delle banche popolari, Wolters Kluwer editori, edizioni CEDAM

dell'art. 31, o comunque la liquidazione, la Banca d'Italia procede, tramite i suoi poteri sanzionatori e di intervento, a vietare alla banca di attuare nuove operazioni finanziarie come previsto dall'art. 78, o ad attuare quanto previsto nel Titolo IV, Capo I del T.U.B., oppure propone la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività bancaria alla BCE e al Ministro dell'Economia e delle Finanze la liquidazione coatta amministrativa³².

Le disposizioni appena introdotte (comma 2-bis e 2-ter) devono essere attuate dalle Banche Popolari “...autorizzate al momento dell'entrata in vigore di questo decreto...” entro diciotto mesi dall'entrata in vigore delle attuazioni apportate dalla Banca d'Italia³³.

Il comma 2-bis introdotto dal decreto indica inoltre che gli statuti delle società per azioni che derivano dalla trasformazione di banche popolari e dal prodotto risultante dalla fusione di una o più di queste (comma 2) “...possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (24 marzo 2015, N.d.A.), nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente o indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona a quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite”³⁴.

L'articolo 1, comma 1, lett. c, introduce un notevole cambiamento per quanto riguarda le maggioranze previste per l'approvazione delle delibere assembleari. Mentre il testo precedente dell'articolo 31 T.U.B. prevedeva che le delibere di trasformazione in società per azioni o la fusione tra una o più popolari, il cui risultato era una nuova S.P.A., avessero bisogno della maggioranza dei voti prevista nello statuto societario, il nuovo ordinamento prevede che queste, “...le relative modifiche statutarie nonché le diverse determinazioni di cui all'art.29, comma 2-ter...” richiedano, per l'approvazione:

- La maggioranza dei due terzi dei voti espressi in prima convocazione, con un'assemblea composta da almeno il dieci per cento dei soci totali;

³² Art.1, comma 1, lett. b, D.l. 3/2015

³³ Art. 1, comma 2, D.l. 3/2015

³⁴ Art. 1, comma 2-bis, D.l. 3/2015

- La maggioranza dei due terzi dei voti espressi in seconda convocazione, con un'assemblea costituita da qualsivoglia numero di soci intervenuti;

Siamo dunque di fronte ad un cambiamento sostanziale dei quorum richiesti, che consentirebbe quindi una maggiore agevolazione nell'approvazione delle trasformazioni statutarie, soprattutto in seconda convocazione.

Le fusioni e le trasformazioni subite dalle Banche Popolari saranno soggette ad autorizzazione da parte della Banca d'Italia, la quale esaminerà se queste, e le relative modifiche statutarie, “...*non contrastino con una sana e prudente gestione...*” della banca. In seguito a tale accertamento, la banca può procedere con l'iscrizione nel registro delle imprese³⁵. Tale accertamento quindi implica che l'accertamento, da parte dell'Autorità di Vigilanza, non sottenda più, come in precedenza, a vincoli di rafforzamento del sistema e del patrimonio, o a vincoli di riguardo agli interessi dei soci creditori.

Viene inoltre modificato l'articolo 150-bis che disciplinava il rapporto tra banche popolari e lo statuto legale delle società cooperative, prevedendo l'applicazione per gli istituti popolari di nuove norme cui prima non avevano accesso. Andando, infatti, a confrontare il comma 1 dell'art. 150-bis con l'art. 1, comma 1, lett. *d*, che sostituisce il comma 2 del 150-bis, si evince che le banche popolari saranno soggette a nuove norme: gli artt. 2346, comma 6, 2526, 2538, comma 3, 2541,2542, comma 1, 2543, comma 3, 2544, comma 3.

L'articolo 2346, comma 6, consente per la banca l'emissione di strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il voto in assemblea generale. Lo statuto regolerà il funzionamento degli stessi e le loro prerogative.

L'articolo 2526, indica la possibilità per l'atto costitutivo di emettere azioni, o comunque strumenti finanziari, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi. La regolazione del trasferimento sarà inserita nello statuto stesso. L'articolo quindi propone alle banche popolari un nuovo tipo di socio, che assume tale qualifica attraverso il possesso di tali azioni, e la possibilità di partecipare e votare nelle assemblee³⁶.

L'art. 2538, comma 3, indica il limite di voti che l'atto costitutivo può affidare, in relazione alla quota posseduta o al numero di membri. Tale limite è cinque.

³⁵ Art. 1, comma 1, lett. c, D.l. 3/2015

³⁶ Cfr. Troiano, V., *Le misure urgenti di intervento sulle banche popolari: limite dimensionale e governance*, pag. 77, in Capriglione, F., a cura di, 2015, *La riforma delle banche popolari*, Wolters Kluwer editori, edizioni CEDAM

L'art. 2541 indica il funzionamento delle assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari quando questi sono privi di diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione, ed in particolare la nomina di taluni amministratori, è il tema fondante l'art. 2542. Il comma 1, che trova applicazione attraverso il nuovo decreto legge, indica che i primi vengano nominati nell'atto costitutivo, mentre gli altri vengano eletti tramite l'assemblea.

Il comma 3 dell'articolo 2543 esprime la possibilità di eleggere, per i possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, fino ad un terzo dei membri dell'organo di controllo.

L'articolo 2544, comma 2, prevede, per le società fondate sul sistema dualistico, che i soci possessori di strumenti finanziari non possano eleggere più di un terzo dei componenti dei due consigli su cui si basa tale modello, ossia il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione. Tale comma non può più essere applicato alle nuove società poiché tali membri eletti devono essere scelti tra i soci cooperatori, che in una nuova banca costituita sul modello di una S.P.A. perdono il loro significato.

Trova applicazione, invece, il comma 3 dello stesso articolo, secondo il quale, per le società che hanno adottato il sistema monistico (un consiglio di amministrazione e un comitato di sorveglianza di gestione costituito al suo interno), gli amministratori eletti da coloro che possiedono gli strumenti finanziari non possano avere deleghe operative né partecipare al comitato esecutivo.

Infine, viene definito anche il numero di deleghe che i soci possono detenere: tale limite, come previsto dal terzo punto della lettera *d*, viene innalzato a un minimo di dieci e a un massimo di venti, maggiori quindi al precedente limite fissato a cinque³⁷.

2.3 Il voto capitario e le sue modifiche

Il voto capitario, elemento caratteristico delle Banche Popolari, sembra destinato ad essere messo da parte per, a detta di molti, migliori forme di votazione.

³⁷ Art. 1, comma 1, lett. d, D.l. 3/2015

In primo luogo bisogna affermare che, per talune istituzioni bancarie, viene considerato ormai obsoleto, antiquato, in relazione al numero di soci che le compongono e alla dimensione che hanno assunto le loro attività.

Il Decreto legge, attraverso la trasformazione in S.P.A. delle Banche Popolari superanti la soglia di otto miliardi, determina implicitamente un passaggio di consegne tra il voto capitario e il cosiddetto voto proporzionale. Questo sistema di votazione pone l'accento sul numero di azioni possedute più che sulla persona del socio, premiando così i soci che hanno il possesso maggiore della società, e che quindi hanno investito molto in essa.

Il passaggio al sistema di votazione proporzionale sembrerebbe garantire una maggiore efficienza nella gestione della governance bancaria degli istituti che di popolare oramai hanno ben poco, sebbene tale sistema di voto sia stato in parte snaturato dalle modifiche apportate dal d.l. n. 91/2014.

Questo decreto ha infatti determinato per le società per azioni la possibilità di emettere azioni, in deroga al principio proporzionale, prive di voto, con voto limitato in relazione a determinati argomenti, con voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni, o con voto cosiddetto plurimo. La relazione tra capitale sociale detenuto e rischio assunto dal socio non risulta quindi rispettata come un tempo, ma costituisce senz'altro un metodo di gestione più adeguato per le realtà bancarie prese in esame.

Il passaggio da un sistema di votazione, caratterizzato da un legame personale tra il socio e il suo voto, ad un sistema in cui il peso delle azioni, e non più la persona, costituisce il fulcro della votazione, potrebbe essere mitigato dall'adozione di un particolare tipo di azioni che costituiscono una via di mezzo tra i due sistemi: le azioni a voto maggiorato (*loyalty shares*).

Le *loyalty shares* costituiscono delle azioni il cui possesso, per un periodo di tempo determinato, conferisce un voto maggiorato rispetto alla prassi comune. Tale maggiorazione consiste, secondo l'art. 127 *quinquies* del T.U.F.³⁸, in un diritto di esercitare fino ad un massimo di due voti (negli istituti popolari non quotati fino a tre) per ogni azione detenuta per un periodo continuo comunque non inferiore ai ventiquattro mesi a partire dalla data di iscrizione nel registro dei soci.

La filosofia che sta alla base del voto maggiorato è quella di “...*proteggere i piani imprenditoriali del management dalla pericolosa ingerenza degli azionisti speculatori*”³⁹,

³⁸ Testo Unico della Finanza

³⁹ Remunerazione del capitale nel breve periodo

*diversamente da quanto avviene con il voto capitario, che invece è funzionale a favorire e a promuovere le occasioni di scambio dei soci piuttosto che la remunerazione del capitale sottoscritto*⁴⁰.

L' intenzione portante del voto maggiorato sarebbe quindi quella di incentivare e salvaguardare gli interessi degli azionisti che hanno apportato capitale sociale per la realizzazione di progetti di investimento di medio-lungo termine, e non per avere un ritorno economico nel breve, attraverso la speculazione e anche a discapito dell'istituto bancario.

2.4 Commenti ed opinioni a margine della riforma

Il giorno 5 Marzo 2015 la Camera dei Deputati, formata dalle Commissioni VI e X, si riunì al fine di dibattere la conversione in legge del decreto legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

In sede di conversione vennero apportate alcune modifiche, viste precedentemente (par. 2.2), volte a facilitare la trasformazione degli istituti popolari in S.p.A. senza incontrare particolari opposizioni da parte degli investitori e degli azionisti.

Sempre in tale sede, alcuni gruppi parlamentari presentarono proposte emendative al fine di elevare la soglia di attivo, fissata a 8 miliardi, oltre la quale le banche avrebbero dovuto modificare la propria forma societaria. Le richieste vennero respinte in blocco dal Governo.

A seguito della chiusura mostrata ad altre proposte emendative che andavano a modificare alcuni aspetti degli articoli del decreto legge, molti gruppi parlamentari dimostrarono il proprio disappunto ed espressero le loro opinioni in merito agli aspetti bancari e finanziari che andava a modificare⁴¹.

L' articolo 1 del decreto, riguardante la riforma della governance e della struttura degli istituti popolari, fu oggetto della delusione del Gruppo parlamentare M5S, dal momento che esso

⁴⁰ SACCO GINEVRI, A., *La maggiorazione del diritto di voto fra rilevanza della "persona" e centralità dell' "azione"*, in CAPRIGLIONE, F., a cura di, 2015, *La riforma delle banche popolari*, Wolters Kluwer editori, edizioni CEDAM, pag. 224

⁴¹ In questo caso verranno esposte le opinioni riguardanti gli aspetti della governance oggetto di studio

ostacola la libera iniziativa economica e il sostegno economico dato al settore delle PMI da parte delle banche popolari. Inoltre giudicò in maniera negativa l'abolizione del voto capitario, considerato uno strumento democratico utilizzato dai cittadini/azionisti per esprimere le proprie opinioni.

Il Gruppo parlamentare della Lega Nord fece presente che gli istituti popolari, nonostante i palesi problemi di governance e la presenza del voto capitario, superarono gli *stress test* della BCE, al contrario di molte banche costituite in forma di S.P.A., evidenziando quindi che la riforma in essere non sarebbe stata lo strumento più idoneo a portare miglorie nel comparto.

La maggioranza parlamentare si espresse a difesa del provvedimento, elencando le principali anomalie delle banche popolari, ossia la perdita del rapporto con il territorio di origine, la presenza del voto capitario in banche oggetto di quotazione in borsa (dove non è presente una vera e propria partecipazione da parte degli azionisti), e la relativa chiusura di tali istituti all'immissione di nuovi capitali, anche stranieri.

Pareri contrastanti furono espressi, nei giorni precedenti e successivi al dibattito parlamentare, da varie associazioni di natura economica, finanziaria, giuridica e assicurativa.

Nell'audizione dell'11 Febbraio Adiconsum⁴², ricordando l'importanza a livello economico e territoriale delle banche popolari cooperative, si espresse a favore della modifica del numero di deleghe detenibili da un singolo socio, e a sfavore delle nuove soglie minime di voto necessarie per l'approvazione delle decisioni assembleari. Inoltre auspicò delle possibili modifiche o alternative per quanto riguarda la revisione della governance, l'abolizione del voto capitario, e la razionalizzazione e la concentrazione di alcune banche popolari.

Altroconsumo, associazione indipendente dei consumatori, espresse i propri dubbi riguardo il carattere di urgenza del decreto, evidenziando come siano ben altri i settori necessitanti di una riforma (tassazione degli investimenti a fini pensionistici) e la propria concezione del decreto quale strumento utile alla finanza estera per la scalata del settore bancario italiano.

Il voto capitario fu il nocciolo dell'intervento, sempre nella seduta dell'11 Febbraio, della Federconsumatori⁴³, la quale, dopo aver sottolineato che da tempo si aspettava una riforma della governance delle banche popolari, pose l'accento sul fatto che la riforma partiva dal presupposto che tale tipologia di voto fosse inadatta alla gestione di banche di grandi dimensioni, e che il decreto favorisse la messa in atto di una stagione di fusioni e acquisizioni

⁴² Associazione Difesa Consumatori e Ambiente promossa dalla Cisl

⁴³ Federazione Nazionale Consumatori e Utenti

di questi istituti al fine di creare identità più efficienti a livello di governance ed economico, evidenziando poi come questo non fosse necessariamente vero.

Nella seduta del 18 Febbraio si espressero, invece, il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Prof. Pitruzzella, e R.E TE. Imprese Italia.

In tale seduta il Presidente Pitruzzella espresse il giudizio dell'Autorità Garante sul decreto in discussione, ossia «...di indubbio apprezzamento... con riferimento all'intervento sulla struttura e sulla governance delle banche popolari, teso a rendere il sistema più contendibile e i mercati più competitivi...»

Di tutt'altro parere risultò essere R.E TE. Imprese Italia, che non condivise l'intervento normativo sulle banche popolari posto in essere dal Governo, considerando inopportuna l'adozione del carattere di urgenza per intervenire in un contesto così delicato, invasive e inopportune le disposizioni che vanno a modificare le modalità e le maggioranze di voto.

Nella seduta del giorno dopo (19 Febbraio), espressero le proprie opinioni il Presidente dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, Ettore Caselli, e il Direttore Generale ANIA⁴⁴, Dario Focarelli.

Il Presidente Caselli espose il fatto dell'indimostrata superiore efficienza della governance del modello S.p.a. rispetto a quella delle Banche Popolari, non essendovi evidenze empiriche al riguardo, portando come riferimento alcuni studi condotti dalla Consob e dalla Commissione Europea.

Il Direttore Generale Focarelli espresse invece la totale approvazione del provvedimento.

Da questa analisi risulta quindi una totale disomogeneità di pareri, sia per quanto riguarda la sfera politica, sia per quanto riguarda quella economico-finanziaria, derivante soprattutto dal punto di vista politico preso (i diversi partiti o la contrapposizione minoranza-maggioranza parlamentare) e dalla categoria rappresentata dalle diverse associazioni prese in esame.

⁴⁴ Associazione Nazionale fra le Imprese Assicurative

CAPITOLO TRE

Analisi empirica della Governance, delle modifiche e della “bontà” della riforma delle Banche Popolari

3.1 Breve introduzione

La riforma delle Banche Popolari, auspicata da più parti e voluta fortemente dal Governo Renzi, venne definitivamente sospesa il 12 Gennaio 2017 in seguito alla decisione del Consiglio di Stato, messo sotto pressione dalla Corte Costituzionale e dalle singole banche, che considerarono incostituzionali molti aspetti del decreto, tra i quali soprattutto il problema del diritto di recesso dei soci (si veda al riguardo il paragrafo 2.2).

Le trasformazioni in S.p.a. delle Banche Popolari risultano oggi configurate in una posizione di stand-by, almeno per quanto riguarda la Banca Popolare di Sondrio, la Banca Popolare dell'Emilia e della Romagna e la Banca Popolare di Bari, che aspettano la decisione della consulta.

Alla luce di questi fatti, risulta doveroso compiere un'analisi dei principali cambiamenti che la riforma avrebbe potuto portare nella governance delle banche interessate dalla riforma, mettendole in relazione con gli aspetti che necessitano di cambiamento e che al momento permangono in alcune o che sono già stati modificati.

Questo capitolo risulterà diviso in due parti: nella prima verrà proposta una breve comparazione tra le performance delle Banche Popolari, delle Banche di tipo commerciale e delle BCC, al fine di analizzare sinteticamente queste tipologie bancarie che la riforma ha legato tra loro; nella seconda parte si andranno ad analizzare le governance delle principali Banche Popolari interessate dal provvedimento per determinare gli aspetti che veramente necessitavano di un cambiamento, e quelli che effettivamente sono stati modificati. La prima analisi verterà soprattutto su dati relativi agli anni 2014-2015.

3.2 Confronto tra BCC, Banche Popolari e Banche S.p.a.

Lo studio sin qui condotto si è focalizzato sulla riforma che si è attuata nel settore delle Banche popolari e su tale modello in generale, sulla sua storia e sulle sue caratteristiche. In questo paragrafo, basato sulla ricerca di Mediobanca presentata a Roma in un convegno al Senato⁴⁵, e sulla ricerca realizzata dall'economista Vitale⁴⁶, verrà fatta una comparazione tra le performance delle BCC, delle Banche Popolari e delle banche in forma di S.p.a. (banche di credito mobiliare, di investimento e di gestioni).

Mediobanca ha raccolto i dati, relativi agli anni 2005-2015, di 492 banche italiane (435 se si considera il solo bilancio consolidato, escludendo quindi le banche appartenenti al gruppo bancario) con attivo superiore ai 50 milioni di euro: di queste, 32 sono Popolari, 327 BCC, 98 S.p.a., 13 banche di credito mobiliare e 22 di gestione patrimoniale, con una copertura, sul totale nazionale, rispettivamente del 99,5%, 96% e 93% (per le banche commerciali).

Nella prima tabella proposta si possono valutare le variazioni dei risultati d'esercizio subite nel periodo 2005-2014:

	2005	2014	VARIAZ.
<i>Risultato netto in % dei ricavi</i>			
9 maggiori Pop	22,2	-31,5	-53,7
Pop.	11,3	-39,1	-50,4
Comm.	23,8	-13,0	-36,8
BCC	26,8	6,4	-20,4

Fonte: elaborazioni sui dati del focus di Mediobanca. Gli stessi dati verranno presi anche nelle successive tabelle.

I ricavi esaminati sono dati dalla somma dei margini di interesse, del saldo commissioni attive e passive, dei dividendi e di altri proventi della gestione bancaria.

Nel 2005, nel periodo pre-crisi, le banche presentavano conti economici in utile; nel 2014 la situazione è drasticamente peggiorata, con la sola eccezione delle BCC, avendo queste volumi più contenuti, soggette comunque ad un calo di 20,4 punti. La situazione peggiore è quella

⁴⁵ BARBARESCO, A., 2016. *Focus sul sistema bancario italiano nel 2015 (database ASM)*. In: LA MALFA, G., SAVONA, P., *Focus sul sistema bancario italiano*. Roma, Palazzo Giustiniani, 7/02/2017, pp. 3-18

⁴⁶ CAPPELLIN, R., CASALETTO, C., COLTORTI, F., PORRO, G., VITALE, M., 2016. *Banche Popolari, Credito Cooperativo, economia reale e Costituzione*. 1° ed. Soveria Mannelli: Rubbettino Editore, pp. 21-29

presentata dalle Banche Popolari (-50,4 rispetto al 2005), ed in particolare quella delle 9 principali (-53,7). La situazione descritta si deve alle perdite su crediti maturate nel periodo di riferimento, dovute alla crisi che ha messo in difficoltà soprattutto le imprese clienti delle banche:

	2005-2009	2010-2014	VARIAZ.
<i>Perdite medie annue su crediti in % dei ricavi</i>			
9 maggiori Pop	12,2	34,0	+21,8
Pop.	13,1	36,8	+23,7
Comm.	10,9	36,5	+25,6
BCC	8,9	31,1	+23,2

La quota di ricavi assorbita dalle perdite, a differenza del primo quinquennio, si attesta su valori simili, per quanto riguarda le Popolari e le banche commerciali (36,8 e 36,5 rispettivamente). Le Popolari interessate alla riforma presentano una situazione migliore, con una differenza di 2 punti nel quinquennio 2010-2014 rispetto alle precedentemente citate banche, e una variazione inferiore in generale, nei confronti anche del comparto cui fanno parte.

	2005	2014	VARIAZ.
<i>Crediti in bonis (Mrd € a fine anno)</i>			
Pop.	231,0	325,8	+94,8
Comm.	1108,9	1042,3	-66,6
BCC	75,4	105,4	+30,0

Nell'intervallo di tempo sin qui considerato le banche hanno registrato una netta variazione dei crediti *in bonis*, positiva per le BCC e le Popolari (queste ultime hanno visto incrementare di 94,8 punti l'erogazione) e negativa per le commerciali. Anche la situazione dei crediti deteriorati⁴⁷ risulta diversa, con un aumento di 75,9 punti per le commerciali (aventi comunque volumi superiori alle altre) e di 43,5 per le Popolari:

⁴⁷ Costituiti da incagli, sofferenze, inadempienze probabili e sconfinanti.

	2005	2014	VARIAZ.
<i>Crediti deteriorati (Mrd € a fine anno)</i>			
Pop.	8,7	52,2	+43,5
Comm.	46,4	122,3	+75,9
BCC	3,9	14,9	+11,0

	2005	2014	VARIAZ.
<i>Crediti v/clienti su tot. Attivo tangibile in %</i>			
Pop.	54,8	59,4	+4,6
Comm.	54,9	57,0	+2,1
BCC	67,6	58,9	-8,7

	2005	2014	VARIAZ.
<i>Crediti deteriorati su tot. Crediti v/clienti in %</i>			
Pop.	3,6	13,8	+10,2
Comm.	4,0	10,5	+6,5
BCC	4,9	12,4	+7,5

Le due tabelle precedenti mostrano l'incidenza dei crediti verso la clientela nel totale dell'attivo tangibile, e la percentuale di questi che viene considerata deteriorata. Osservando i dati riferiti alle Popolari, si può notare come sia aumentata maggiormente la loro attività creditizia rispetto a quella delle banche cosiddette commerciali; lo stesso discorso vale per l'ammontare di crediti deteriorati, maggiori nelle popolari, indice comunque della loro più ampia attività bancaria.

Il trend appena descritto lo si può notare anche nella seguente tabella, che raccoglie i dati relativi all'anno 2015 e che rappresenta la situazione patrimoniale delle 492 banche sino a qui considerate:

	<i>In % del tot. Attivo</i>		<i>In % del patrimonio netto tangibile</i>	
	<i>Crediti v/ clienti</i>	<i>Titoli, azioni e cassa</i>	<i>Crediti deteriorati netti</i>	<i>Sofferenze nette</i>
Tot. 492 banche	54,0	21,1	80,2	34,8
98 S.p.a.	57,6	14,7	77,5	35,6
32 Popolari	59,9	22,9	105,6	43,0
327 BCC	55,0	34,6	77,3	31,5
13 Credito mobiliare	36,8	34,1	73,4	23,8
22 gestione patrimoni	26,3	38,4	8,8	4,2

La quota di crediti v/clienti e di titoli/azioni è molto più alta per le Popolari che per S.p.a. (non per le BCC, almeno la seconda), come anche, purtroppo, la percentuale di crediti deteriorati netti e di sofferenze sul totale del patrimonio netto tangibile. Tale percentuale viene definita dal cosiddetto Texas Ratio, che misura il rapporto tra l'ammontare di crediti deteriorati netti sul patrimonio netto tangibile, indicato quest'ultimo come la differenza tra il capitale netto e le immobilizzazioni immateriali. Tale tasso indica la capacità dell'istituto bancario di far fronte alla perdita dei crediti deteriorati, e perché questo possa avvenire, esso deve essere inferiore all'unità, ossia al 100%. Come si può vedere dalla tabella, le Banche Popolari mostrano un Texas Ratio superiore al livello consentito, al contrario di tutte le altre tipologie di istituti.

Dall'analisi sino a qui fatta viene messo in evidenza che le Popolari presentano una dinamica gestionale per certi versi migliore rispetto alle altre tipologie bancarie; resta comunque il fatto che questi istituti siano stati colpiti maggiormente, rispetto agli altri, dalla crisi degli ultimi anni e da politiche, promosse dai gruppi dirigenziali degli stessi, non sempre efficienti e volte alla creazione di valore per i soci, che hanno portato molte al "naufragio" cui abbiamo assistito nell'ultimo periodo.

3.2 Le Popolari interessate: governo societario ante e post riforma tra fusioni, vicende giudiziarie e assestamenti.

Nei primi giorni del Dicembre 2016 il Consiglio di Stato decise per la "parziale" sospensione del decreto legge attuativo della riforma delle Banche Popolari, demandando alla Corte Costituzionale un giudizio riguardo la sua costituzionalità ed in particolare la forma assunta e i presupposti di necessità e urgenza ritenuti dal Governo indispensabili per la sua attuazione.

Nell'anno e mezzo trascorso dall'approvazione del decreto legge molti furono i cambiamenti apportati dai diversi istituti in questione in materia di governo societario e di Governance, attraverso fusioni, riordini aziendali e a seguito di fallimenti, e molti saranno quelli futuri.

In questo capitolo vedremo gli aspetti societari che hanno determinato negli anni una gestione inefficace dell'attività bancaria delle Banche Popolari oggetto di studio, e le modifiche riguardanti la Governance seguite all'introduzione del decreto legge fino a qui discusso. Partiremo quindi analizzando le situazioni societarie delle banche che hanno rappresentato i casi riusciti dell'applicazione della riforma (Ubi Banca, Banca Popolare di Milano-Banco Popolare di Verona e la loro fusione) per poi vedere lo stato delle Popolari che, invece, hanno riscontrato problemi organizzativi e finanziari nell'attuazione (Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Popolare di Bari). Verranno inoltre analizzate le vicissitudini che hanno portato al fallimento di Banca Etruria e i cambiamenti che sono avvenuti successivamente la sua trasformazione in S.p.a. e l'acquisto da parte di Ubi delle Good Banks. Per quanto riguarda Banca Popolare di Sondrio, Banca dell'Emilia e della Romagna e Credito Valtellinese, esse non verranno analizzate specificatamente, dal momento che non hanno riscontrato problemi particolari, finanziari ed organizzativi, prima dell'introduzione della riforma e in seguito: Banca Popolare di Sondrio non ha proceduto con la trasformazione ed è in attesa di una decisione della Consulta al riguardo; Credito Valtellinese e Bper sono diventate S.p.a. senza riscontrare difficoltà eccessive.

3.2.1 UBI Banca

Ubi⁴⁸ Banca nacque nel 2007 a seguito della fusione tra Bpu Banca, con sede a Bergamo, e la Banca Lombarda e Piemontese, S.p.a. di Brescia. Essa è la capogruppo del Gruppo Bancario Unione di Banche Italiane, costituito, oltre che dalla stessa Ubi, BP di Bergamo, Banco di Brescia, Bp Commercio e Industria, Banca Regionale Europea, BP di Ancona, Banca Carime e Banca di Valle Camonica.

Nel periodo seguito all'approvazione del decreto, Ubi veniva considerata come l'apripista della riforma governativa delle banche popolari, nonché la prima delle popolari oggetto di fusioni aggreganti. Essa, infatti, nel 2015, pochi mesi dopo il varo della riforma, aveva cercato dei possibili partner per effettuare una futura unione bancaria: dapprima Banco Popolare di Verona, poi Banca Popolare di Milano e MPS, furono interpellate per il progetto, ma furono tutte

⁴⁸ Unione di Banche Italiane

scartate a seguito delle avversioni e del rifiuto della maggioranza dei soci di parte bresciana, che costituivano la maggioranza di Ubi.

Sempre in quell'anno, Ubi avviò un primo tentativo di adeguamento dello statuto al nuovo ambiente bancario che si stava profilando, introducendo delle modifiche atte ad aumentare il potere dei soci di mercato, ad operare una piena fusione delle banche facenti parte del gruppo, alla creazione di un piano strategico e finanziario per gli anni a seguire, e a modificare la governance esistente.

In particolare, vennero inizialmente introdotte modifiche riguardanti i consigli di sorveglianza e di gestione, i cui membri non erano perfettamente separati e in sovrannumero (34, poi scesi a 22), rendendo più fluido il processo decisionale ed evitando l'insorgere di commistioni di potere. Vennero inoltre modificati i requisiti per presentare una lista nella votazione in assemblea (500 firme e lo 0,5% del capitale) e per le cariche sociali, i limiti di età per gli amministratori, un tetto massimo di tre mandati per i presidenti e venne fissato un minimo di 250 azioni possedute per partecipare alle assemblee.

A seguito della trasformazione in S.p.a., Ubi fu soggetta a nuove modifiche riguardanti la governance societaria. Con il passaggio alla nuova forma, venne a decadere la clausola di gradimento del socio, fu fissato un limite al diritto di voto del 5% del capitale sociale per i primi 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, e venne eliminato il limite di deleghe attribuibili ad un singolo socio. Inoltre, venne abolito lo scrutinio segreto, utilizzato nelle forme cooperative per l'elezione di alcune cariche sociali nelle assemblee e per rendere più libera la votazione, senza vincoli imposti da particolari gruppi di soci.

L'illecita influenza in assemblea risulta essere uno dei capi d'accusa (insieme all'ostacolo alla vigilanza) mossi dalla Guardia di Finanza nei confronti di 39 indagati, fra cui la stessa Ubi, nell'indagine svolta dal 2013 al 17 Novembre 2016. Secondo l'inchiesta, le nomine negli organi della banca venivano decise da Giovanni Bazoli, ed Emilio Zanetti, presidenti rispettivamente di AbIp⁴⁹ e dell'associazione "Amici di Ubi". Essi risultano aver pilotato diverse assemblee attraverso un sistema di deleghe in bianco, firmate dai soci in filiale o addirittura con firme falsificate, e attraverso promesse di promozioni a dipendenti fidelizzati. Risultano inoltre essere state effettuate intimidazioni e pressioni al fine di indirizzare i voti verso la lista appoggiata dai vertici di parte bergamasca e bresciana, veri detentori del potere nella banca. Da questo quadro emerge, come vedremo in seguito per altre banche, il ruolo svolto da determinate famiglie e

⁴⁹ Associazione banca lombarda e piemontese. Bazoli in quegli anni era anche presidente del Consiglio di vigilanza di Intesa Sanpaolo.

gruppi di potere all'interno degli istituti popolari, caratterizzati da oligarchie decisionali e logiche di spartizione delle "poltrone".

La trasformazione in S.p.a. di Ubi ha permesso quindi una modifica sostanziale della governance societaria, determinando il passaggio di potere verso i soci di "mercato" e il distacco dalle sfere territoriali che detenevano il potere. Inoltre risulta essere stata effettuata l'integrazione delle sette banche costituenti, determinando così una sostanziale diminuzione dei costi e delle difficoltà decisionali e gestionali.

3.2.2 Banco Bpm

Un obiettivo implicito della riforma voluta dal Governo Renzi era quello di raggruppare e fondere gli istituti bancari di piccole e medie dimensioni. Paladina di questa stagione di aggregazioni doveva essere il nuovo istituto sorto dalla fusione di Banco Popolare di Verona e Banca Popolare di Milano: Banco Bpm S.p.a.

La nuova banca nacque ufficialmente il 24 Marzo 2016, a seguito dell'approvazione dei Cda di entrambe le popolari, e rappresenta tutt'ora il terzo polo bancario dopo Intesa Sanpaolo e Unicredit.

La sua nascita inizialmente non fu gradita a tutti. Ottenuto il beneplacito dal Governo, bisognava superare gli ostruzionismi di surrogati sindacali a Milano, del gruppo manageriale di Verona ed ottenere il via libera dalla Bce. La situazione a Milano, prima della fusione, era caratterizzata da un management che prendeva le decisioni in base all' "umore" di particolari sindacati e associazioni (si guardi ad esempio "Amici della Bpm") di soci, costituiti da dipendenti, pensionati, familiari e affini, che compravano i voti delle assemblee attraverso promesse e agevolazioni su ciò di cui si occupava il sindacato (fondi pensione, mensa e altre attività). Molte assemblee furono così "pilotate" da una quantità di persone che, nel loro insieme, non costituivano nemmeno il 5% del capitale sociale. Il management, con il nuovo ad Castagna, preparò nei minimi dettagli la campagna per la fusione, cercando di ottenere i voti delle associazioni di pensionati "Lisippo" e "Patto per la Bpm" (che detenevano anche molte deleghe, circa dieci per ogni socio), e dei dipendenti del Centro Servizi, rabboniti i primi con l'istituzione della Fondazione Bpm, un consiglio e alcuni milioni da utilizzare in attività

benefiche, i secondi con un accordo di riassunzione in caso di cessione aziendale⁵⁰. I voti così ottenuti furono sufficienti per l'approvazione della fusione con Banco Popolare di Verona e la costituzione della nuova S.p.a. Banco Bpm. Nella nuova società costituita la quota capitale in mano ai milanesi è del 46%, contro il 54% detenuta dai soci veronesi. La fusione, a Verona, venne subito accettata poiché la banca navigava in cattive acque: a fine 2016, gravavano sul suo capo circa 6,5 miliardi di sofferenze, dovute in gran parte alla gestione manageriale degli anni precedenti. Nei primi anni duemila, infatti il management di BP compì una serie di acquisizioni senza tener conto delle possibili sofferenze e rischi connessi, che si fecero presto sentire. Tuttavia, il controllo esercitato sul territorio e sui soci, unito al carisma di alcuni manager, alla rete clientelare costruita negli anni, alle sponsorizzazioni e consulenze fatte, permise al Banco di restare a galla.

Il futuro del nuovo gruppo bancario dipenderà molto da come verrà gestita l'amalgama manageriale e da come verrà acquistata la fiducia degli investitori istituzionali e degli azionisti, dai quali dipenderà molto l'approvazione delle scelte manageriali nelle future assemblee, non più caratterizzate dal vecchio voto capitaro.

3.2.3 BPVi e Veneto Banca

Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca riunirono le assemblee dei soci, per approvare la trasformazione in S.p.a., rispettivamente il 5 Marzo 2016 e il 19 Dicembre 2015, ed in entrambe, la proposta passò con un ampio consenso di voti (82% e 97% dei partecipanti). In futuro, inoltre, è previsto un piano di fusione delle due ex popolari venete, volto soprattutto a risolvere i problemi economici e gestionali che le attanagliano da anni. A tal senso, un passo in avanti è stato fatto con l'elezione, nel dicembre 2016, di un amministratore unico per le due banche: Fabrizio Viola, ex ad di Mps.

BPVi, negli ultimi anni, è stata caratterizzata da un dominio, pressoché incontrastato, di Gianni Zonin, presidente storico della popolare dal 1996, che la caratterizzò da subito di un assetto gestionale verticistico, con ampie limitazioni del Cda e dei consigli di sorveglianza, composti da membri provenienti dalla stessa famiglia Zonin, ex componenti della Guardia di Finanza e di altre istituzioni economiche e bancarie, nonché da elementi provenienti dal territorio. Tutte persone scelte dallo stesso presidente, al fine di circondarsi di personaggi che potessero appoggiarlo in qualsiasi circostanza, pena (come è emerso nelle varie indagini condotte negli

⁵⁰ GRECO, A., 2017. *Banche impopolari. Inchiesta sul credito popolare e il tradimento dei risparmiatori*. 1ª edizione. Milano: Mondadori, pp. 120-125.

anni) il licenziamento. La condotta avuta negli anni dal management di BPVi, e dal suo presidente in prima persona, ha determinato i problemi finanziari avuti dalla banca e dai suoi soci, a seguito dell'autoregolazione del prezzo delle proprie azioni (consentito alle popolari non quotate) e delle modalità di vendita delle stesse ai soci azionisti. Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, molti imprenditori richiedenti un finanziamento alla banca, furono convinti ad utilizzare lo stesso, avuto a condizioni vantaggiose, per acquistare titoli, sovrastimati, della stessa. Molti grandi soci furono inoltre compensati, a seguito dell'acquisto di pacchetti azionari, con una somma uguale alla differenza tra dividendo e costo del finanziamento, a cui si andava poi a sommare la plusvalenza ricavata dalla vendita dei titoli (operazioni *big ticket* o *baciate*). Anche a chi richiedeva un mutuo agevolato era richiesto l'acquisto di azioni, e circa la metà dei profili finanziari dei soci della banca furono modificati dal management: risulta, infatti, che i dati relativi alla capacità di comprensione dei clienti furono cambiati per consentire l'acquisto di pacchetti azionari⁵¹. Tutte queste operazioni furono eseguite dai dipendenti e dai capi area della banca sotto minaccia di licenziamento o degradazione, da parte dei manager, in caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati. Anche le assemblee erano caratterizzate da un clima di pressione da parte del management: i contrari e gli astenuti erano registrati nei verbali, al fine di garantire un'adeguata identificazione dei dissidenti, e le votazioni del Cda e del consiglio sindacale erano pilotate, in maniera velata, per ottenere l'elezione dei candidati proposti dalla banca.

Similitudini con le vicende della BPVi le si possono trovare nella gestione di Veneto Banca, in primis nelle modalità di svolgimento delle assemblee. Dopo le introduzioni operate dai dirigenti della banca e dai politici, volte a confermare la solidità dell'istituto, si procedeva alla votazione, su questioni importanti, di solito per alzata di mano: gli astenuti e i contrari votavano per ultimi, al fine di suscitare imbarazzo e prender nota dei dissidenti. Il gioco operato dalla Popolare di Vicenza per la ricapitalizzazione lo si ritrova anche in Veneto Banca: concessione di crediti e mutui in cambio dell'acquisto di pacchetti azionari, alterazione dei profili finanziari dei soci, intimidazioni e minacce di licenziamento dei dipendenti nel caso di non raggiungimento dei target aziendali. Per quanto riguarda gli organi amministrativi, dalle indagini condotte negli ultimi anni dalla Guardia di Finanza e dalla Banca d'Italia, emerge un quadro di assoluta soggezione nei confronti dell'ad Consoli e del Presidente Trinca da parte del management, nonché la mancanza di dialettica interna e di controllo degli amministratori.

⁵¹ I profili dei clienti devono rispettare le normative Mifid (Markets in Financial Instruments Directive), secondo le quali i clienti devono essere classificati al fine di consentire un'adeguata fornitura di servizi finanziari.

3.2.4 Banca Popolare di Bari

Un problema sin qui emerso, cui la riforma ha posto (e porrà fine), emerge anche dall'analisi della governance di questo istituto bancario pugliese: le banche popolari erano guidate da singoli che prendevano tutte le decisioni del caso e senza una chiara ed autoritaria opposizione. La popolare di Bari, però, presenta una piccola differenza, poiché in questo caso abbiamo una famiglia che occupa i vertici dirigenziali: la famiglia Jacobini, che condiziona non solo le decisioni all'interno della popolare, ma anche le attività socio-culturali del territorio in cui è fortemente radicata. Anche l'ambito politico sembra che non sia stato trascurato dalla famiglia: negli ultimi anni, essa ha cercato l'appoggio prima di rappresentanti del centrodestra (Fitto, Quagliariello) e, recentemente, di quelli del centrosinistra (il Governatore della Puglia Emiliano e il presidente della Commissione bilancio della Camera Boccia, entrambi schierati contro la riforma delle popolari), al fine di guadagnare degli alleati importanti e utili ai loro fini. A partire dal 2010, i rapporti tra Bankitalia e Bp di Bari si sono via via incrinati, a causa dei ripetuti tentativi fatti dall'ente di Via Nazionale di limitare il sempre maggior potere che la famiglia guadagnava e che costituiva una velata violazione delle peculiarità della tipologia popolare. Le irregolarità riscontrate dalle ispezioni fatte negli anni sono state molte e variegate: mancanze, dal punto di vista gestionale e di controllo, da parte del direttore generale, del vari Cda, del collegio sindacale; spartizione di deleghe tra Marco Jacobini (ad) e i figli (direttori generali); la mancanza di una figura referenziale con Bankitalia che avesse pieni poteri; operazioni di finanziamento verso importanti soci locali non sempre presentate interamente al consiglio e di chiara lettura.

Il processo di trasformazione in S.p.a. da parte della popolare di Bari è stato più volte rimandato negli ultimi mesi, a causa della volontà del management, restio al cambiamento imposto dall'alto, e dello stop accorso all'attuazione della riforma. L'assemblea convocata, infatti, per il 27 Dicembre 2016, avente come ordine del giorno l'approvazione della trasformazione della banca da Società Cooperativa per Azioni in S.p.a. è stata successivamente rinviata a data non meglio precisata, sicuramente successiva al Giugno 2017, dal momento che l'assemblea convocata nel Marzo dello stesso anno non prevedeva decisioni al riguardo.

3.2.5 Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio

La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Società Cooperativa costituisce un esempio particolare, sia nel quadro della riforma delle banche popolari, sia dal punto di vista delle vicende che hanno interessato il governo societario e il management degli istituti sino a qui discussi.

Banca Etruria, con Decreto Legge 22 Novembre 2015 n.183 è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, insieme ad altre tre banche (Banca Marche, CariChieti e Carife); con il medesimo Decreto è stata costituita la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a. in la funzione di "ente-ponte" con il vecchio istituto, al quale subentra, come si legge nell' "Informativa al pubblico in tema di governo societario", "*...senza soluzione di continuità, in tutti i diritti, le attività e le passività in essere alla data di efficacia della cessione (ad eccezione soltanto dei debiti subordinati non computabili nei fondi propri)*". Essa mantiene le funzioni e le attività svolte dalla precedente popolare, ed ha adottato un governo societario di tipo tradizionale (Consiglio di Amministrazione e Consiglio Sindacale).

Il commissariamento di Banca Etruria, con il relativo scioglimento del Cda, venne richiesto da Bankitalia a seguito delle perdite occorse negli ultimi anni e della crisi aziendale sopravvenuta. Le indagini condotte, a partire da 2013, dalla Guardia di Finanza e da Bankitalia hanno inoltre evidenziato particolari problematiche: politiche di remunerazione degli amministratori e dei manager; consulenze aziendali elevate; vendite anomale di obbligazioni subordinate; prestiti considerati sospetti, poiché effettuati senza seguire le regole aziendali previste o senza effettuare comunicazioni di conflitto di interessi; autofinanziamento da parte di alcuni consiglieri. Le inchieste che si sono succedute hanno portato alla notifica di avvisi di garanzia per bancarotta fraudolenta a 21 ex amministratori dell'istituto, membri degli ultimi 3 Cda, nonché multe per un ammontare totale di 2,2 milioni di euro.

Nei primi giorni di Maggio 2017 è stata perfezionata la cessione di tre delle quattro good banks precedentemente citate (Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.a., Nuova Banca delle Marche S.p.a., Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.a.) a Ubi Banca S.p.a., a seguito, come scritto nel comunicato rilasciato in data 10 Maggio dalla banca, del verificarsi del condizioni espresse nel contratto stipulato il 18 Gennaio dello stesso anno. A seguito della cessione, Nuova Banca Etruria non costituisce più un ente-ponte, ma continua la propria attività all'interno del gruppo Ubi.

CONCLUSIONI

Con la legge n. 33 del 2015, di conversione del decreto legge n.3 del 24 Gennaio, è stato avviato un periodo di riforma del settore bancario popolare che ha profondamente modificato il panorama allora esistente. Nel giro di due anni, le principali banche oggetto del decreto hanno adeguato il proprio regime societario a quello di una S.p.a. non senza incontrare difficoltà: difatti, rimangono ancora aperti i casi Banca Popolare di Sondrio e di Bari, che si sono schierate sin da subito contro la riforma e hanno prolungato il più possibile i tempi di trasformazione. Per quanto riguarda gli altri istituti popolari coinvolti, si è visto come abbiano avviato subito una politica rivolta all'attuazione della riforma, che ha portato all'abbandono di molte prerogative e caratteristiche del governo societario di stampo popolare: il limite al numero di deleghe, la clausola di gradimento, il numero di azioni possedute, un regime manageriale di stampo familiare. In particolare modo, abbiamo visto che con la riforma sparisce un elemento che sin dalla sua origine ha caratterizzato l'istituto popolare, ossia il voto capitaro, che, non permettendo la rappresentanza proporzionata agli investimenti, ha allontanato il più delle volte gli investitori internazionali e il mercato in generale. Nel periodo in cui è stata applicata la legge n.33, si è inoltre assistito ad una politica di fusioni e acquisizioni nel settore popolare, che ha portato le banche in profonda crisi finanziaria e coinvolte dal decreto ad assestarsi e a modificare gran parte del proprio management e governo societario, responsabili dei dissesti subiti dal settore e dagli azionisti. La riforma, se da un lato ha portato benefici attraverso le modifiche alla governance di istituti che di popolare ormai avevano ben poco, ha portato anche un periodo di turbolenza finanziaria, con in tentativi di salvare le banche dissestate (Banca Etruria, Veneto Banca, Bpvi) non riusciti, conclusosi con l'intervento del Fondo Atlante e della Cassa depositi e prestiti. In conclusione, si può dire che l'effetto di riforma sviluppato dal decreto sia stato fondamentale al fine di modificare un settore che, dal punto di vista della governance, era ancorato su dei valori e dei caratteri che non rispecchiavano più l'identità assunta dagli istituti, ormai non più a carattere territoriale e con una forte propensione all'espansione nei mercati finanziari del credito.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., 2016. *Compendio di diritto bancario*. XIV° ed. Napoli: Gruppo Editoriale Simone, pp.87-100.

ADICONSUM, 2015. *Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*. Audizione. Camera dei Deputati, Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive, Commercio e Turismo. Roma, 11/02/2015.

ALTROCONSUMO, 2015. *Audizione presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive, Commercio e Turismo) della Camera dei Deputati: istruttoria legislativa sul Disegno di Legge C. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n.3 del 2015, recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"*. Roma, 11/02/2015, pp.1-2.

ASSOUTENTI, 2015. *Audizione dell'11-2-2015, Commissioni riunite VI e X della Camera dei Deputati, Disegno di Legge C.n. 2844*. Roma, 11/02/2015.

BANCA D'ITALIA. *Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche*. Documento per la consultazione. Aprile 2014, pp.12-13, 23-26.

BARBARESCO, G., 2017. *Focus sul sistema bancario italiano nel 2015 (database ASM)*. In: FONDAZIONE UGO LA MALFA. *Focus sul sistema bancario italiano*. Roma, Palazzo Giustiniani, 7/02/2017. Area Studi Mediobanca.

BASSAN, C., 2015. *Legge n.3/2015. La riforma delle banche popolari italiane*. Relazione finale CLT. Università degli Studi di Padova, Corso di laurea in Economia e Management.

BECCHETTI, L., 2015. *Elogio della libertà e diversità bancaria*.

BETTI, M., 2015. *Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. Report 2015*. Londra: Standard Ethics Research Office.

BORGIA, F.M., 2015. *La riforma delle banche popolari. Analisi e prospettive*. Relazione finale CLT, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Dipartimento di Impresa e Management.

BROGI, M., 2016. *Corporate Governance*. 1° ed. Milano: Egea.

CAPPELLIN, R., CASALETTI, C., COLTORTI, F., PORRO, G., VITALE, M., 2016. *Banche popolari, credito cooperativo, economia reale e costituzione*. 1° ed. Soveria Mannelli (CZ): Rubbettino, pp.21-29.

CAPRIGLIONE, F., a cura di., 2015. *La riforma delle banche popolari*. 1° ed. Londra: Wolters Kluwer, edizioni CEDAM.

CASELLI, E., 2015. *Audizione dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari nell'ambito dell'istruttoria sul disegno di legge C. 2844, di conversione in legge del decreto legge n.3/2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*. Audizione, Camera dei Deputati, Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive. Roma, 19/02/2015, pp. 6-9.

CREMA, M., 2016. *Banche rotte. I giorni bui di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza*. 1°ed. Portogruaro: Nuova Dimensione.

DE BENEDETTI, F., FABI, G., 2015. *Popolari addio? Il futuro dopo l'abolizione del voto capitario*. 1° ed. Milano: Guerini e Associati.

DE BRUYN, R., FERRI, G., 2005. *Le ragioni delle banche popolari: motivi teorici ed evidenze empiriche*. Ricerca promossa dalla Associazione Nazionale fra le Banche Popolari: "Le banche popolari nel localismo dell'economia italiana". Working Paper n.1/2005, Università di Genova, Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie.

FERRANDO, M., 2017. Ubi chiude l'acquisizione delle tre good bank. *Il Sole 24 Ore*, 10 Maggio.

FOCARELLI, D., 2015. *Disegno di legge C. 2844. Conversione del decreto-legge n.3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*. Audizione di Dario Focarelli, Direttore Generale ANIA. Camera dei Deputati, Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive). Roma, 19/02/2015.

GALVAGNI, L., 2015. Bankitalia commissaria Banca Etruria. *Il Sole 24 Ore*, 12 Febbraio.

GRAZIANI, A., 2017. "I vincoli Ue hanno rallentato i tempi del salvataggio". Intervista a Roberto Nicastro, Presidente good banks. *Il Sole 24 Ore*, 1, 29-30.

GRECO, A., VANNI, F., 2017. *Banche impopolari. Inchiesta sul credito popolare e il tradimento dei risparmiatori*. 1° ed. Milano: Mondadori.

MANCINI, F., 2016. *Il localismo bancario in Italia: la riforma delle banche popolari*. Relazione finale CLM, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Dipartimento di Giurisprudenza.

MAZZAMUTO, S., 2016. La riforma delle banche popolari e l'Europa come pretesto. *Europa e diritto privato*, n.1/2016, pp.1-10.

MELI, M., 2015. *La riforma italiana delle banche popolari*. Relazione finale CLM, Università di Pisa, Dipartimento di Economia e Management.

MONACI, S., 2016. Banca Etruria, indagato l'ultimo cda. C'è anche Pier Luigi Boschi. L'accusa: bancarotta fraudolenta. Faro su prestiti "sospetti". *Il Sole 24 Ore*, 20 Marzo.

MONACI, S., 2016. Banca Etruria, assoluzione a sorpresa per gli ex vertici. *Il Sole 24 Ore*, 30 Novembre.

MONACI, S., 2016. Banca Etruria, chiuse le indagini: 21 notifiche per bancarotta fraudolenta. *Il Sole 24 Ore*, 18 Dicembre.

PAPETTI, R., 2017. Viola: «Lo Stato entrerà nelle popolari venete? Sì, è molto probabile». *Il Gazzettino*, 16 Febbraio, 3.

PICCAGLIA, R., 2016. *Banche popolari: caratteristiche e trasformazione in S.p.a.* Relazione finale CLM. Università degli Studi di Padova, Corso di laurea in Economia e Management.

PITRUZZELLA, G., 2015. *Audizione del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*. Camera dei Deputati, Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive). Roma, 18/02/2015.

PITTALUGA, G.B., MORELLI, P., SEGHEZZA, E., 2005. *Fondamenti teorici della corporate governance e comportamento delle banche popolari*. Ricerca promossa dalla Associazione Nazionale fra le Banche Popolari: "Le banche popolari nel localismo dell'economia italiana".

Working Paper n.2/2005, Università di Genova, Dipartimento di Scienze Economiche e Finanziarie.

R.E TE. IMPRESE ITALIA, 2015. *Conversione in legge del decreto-legge 24 Gennaio 2015, n.3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*. Audizione, Camera dei Deputati, Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive). Roma, 18/02/2015, pp.4-6, 16-18.

RIGHI, S., 2017. Banco Bpm «Le fusioni si fanno, basta volerlo». *Corriere Economia*, 20.

RIGHI, S., 2017. La banca del buco. Le accuse di Atlante alla Pop Vicenza. *L'Economia del Corriere della Sera*, 1 Maggio, 20.

ROMANO, G., 2016. *La riforma delle Banche popolari tra "argomenti" di diritto interno e "ragioni" di diritto europeo*. In: VI Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale", 2016. *L'influenza del diritto europeo sul diritto commerciale italiano: valori, principi, interessi*. Roma, 26-27/02/2016, pp.18-21.

ROSSI, S., 2015. *Crescita, innovazione e finanza in Italia. Il ruolo delle banche popolari*. In: Istituto Centrale delle Banche Popolari, 2013. *Banche popolari e imprese innovative. Cooperare per crescere*. Bergamo, 22/02/2013.

ROSSI, S., 2015. *Audizione nell'ambito dell'istruttoria legislativa sul disegno di legge C. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n.3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti*. Camera dei Deputati, Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive). Roma, 17/02/2015, pp.8-10.

SANTORO, V., ROMANO, G., 2016. *L'ultimo atto di riforma delle Banche Popolari. Le nuove leggi civili commentate*, 2016, pp.210-261.

TARANTOLA, A.M., 2009. *Le banche popolari nel confronto competitivo: vocazione territoriale e profili di governance*. In: Istituto Centrale delle Banche Popolari, Associazione Nazionale delle Banche Popolari, 2009. *Le banche popolari cooperative: profili italiani ed europei*. Taormina, 27/02/2009, pp.4-12.

VENDRAMINI, A., 2015. *Il diritto di voto nelle banche popolari non quotate*. Relazione finale CLM. Università Ca' Foscari Venezia, Facoltà di Economia, pp.7-26.

SITOGRAFIA

www.bancaditalia.it

www.bancaetruria.it

www.bper.it

www.creval.it

www.ilsole24ore.com

www.mef.gov.it

www.popso.it

www.popolarebari.it

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare, in primis, mia nonna Lina, cui è dedicata questa tesi, venuta a mancare a inizio anno, per il sostegno datomi nell'intero percorso universitario con le sue preghiere e le sue parole di conforto ogni volta che ne avevo bisogno.

Un ringraziamento particolare va al Prof. Amedeo Pugliese, mio relatore, per le indicazioni e l'aiuto profusi nella stesura dell'elaborato, nonché per la pazienza e la fiducia datemi.

Desidero, inoltre, ringraziare la mia famiglia, per il sostegno, economico, intellettuale e psicologico, che mi hanno dato in questi anni universitari e nei momenti di sconforto che hanno ostacolato il mio cammino accademico.

Esprimo la mia gratitudine anche ai miei compagni di università, ed in particolare Laura, per avermi accompagnato in questo percorso e per i momenti passati insieme.

Infine, un sentito grazie va anche ai miei amici, troppi per essere menzionati uno ad uno.